




In evidenza questo mese:

- Fiscalità da riformare per sostenere il Paese
- I principali provvedimenti dell'estate 2022
- Il caro energia e il "Pacchetto Aiuti"



All'interno contributi a cura di:



SETTEMBRE 2022

INDICE

Pillole Associative

Fiscalità da riformare per sostenere il Paese 03

Novità in breve

I principali provvedimenti dell'estate 2022 07

Soluzioni di Pratica Fiscale

Rateizzazione dei ruoli: evoluzione normativa dal decreto "Cura Italia" al decreto "Aiuti" 17

Il nuovo esterometro dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate

- La circolare 26/E/2022

- Le modifiche alla fattura elettronica dal 1° ottobre 2022

..... 22

Schede Operative di Sintesi

Il caro energia e il "Pacchetto Aiuti" 37

L'incidenza sui redditi dei rimborsi per l'uso del mezzo proprio del dipendente 59

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

La correzione degli errori contabili in bilancio dopo il decreto "Semplificazioni" 66

Fiscalità da riformare per sostenere il Paese

Si è parlato di Fiscalità e Pubblica Amministrazione nella tavola rotonda introdotta dal Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni alla Terza Festa della Confederazione AEPI.

A cura di Roberto Valeri



Il Presidente Ancot Celestino Bottoni con il Presidente Aepi Mino

Province d'Italia - Lazio, Cristiano Fini, Presidente CIA e Marco Carlomagno, Segretario Generale FLP-CSE.

La Terza Festa Nazionale di AEPI è stata l'occasione, dal 15 al 17 settembre, per concentrare i numerosi interventi che si sono succeduti, con la partecipazione di esperti, rappresentanti di imprese e sindacati e delle massime autorità politiche, su argomenti di economia reale, partendo dalla difficile congiuntura economico-sociale attuale per ipotizzare nuove prospettive di sviluppo per il nostro Paese.

La Terza Festa Nazionale della Confederazione AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) “#MadeinItaly. Unire le eccellenze per avere l'eccellenza” è stata l'occasione, venerdì 16 settembre a Labro, in provincia di Rieti, per parlare di fiscalità in “Fiscalità e Pubblica Amministrazione. È tempo di riforme”, tavola rotonda moderata da Ernesto Menicucci, capo redattore de “Il Messaggero” che ha visto gli interventi di Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro dello Sviluppo Economico, Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio, Francesca Mariotti, Direttore Generale di Confindustria, Veronica Nicotra, Segretario Generale Anci, Antonio Pompeo, Presidente dell'Unione

«Questa tavola rotonda – commenta il Presidente di AEPI, Mino Dinoi – è l'esempio di come, durante la nostra Festa sia consuetudine mettere a confronto istituzioni, politica e tessuto produttivo. Quest'anno lo facciamo alla vigilia dell'appuntamento elettorale, con una serie di proposte per chi guiderà l'Italia. Occorrono interventi certi, concreti, immediati. Questa la nostra richiesta, in rappresentanza delle nostre oltre 500mila imprese e dei 15mila professionisti intersettoriali. A questo occorre un'azione concreta sul marchio italiano, il più conosciuto al mondo, da tutelare e rilanciare come merita. Ma non si può più pensare ad una progettualità ancora spaccettata in vari ministeri, senza avere un unico interlocutore per le imprese. Altrimenti continueremo ad andare ognuno per conto proprio: in direzioni parallele, ma senza mai incontrarci. Cogliamo con favore l'interesse ad un Ministero del Made in Italy da parte di alcuni ministri intervenuti. Mi chiedo: ma se tutti lo vogliono e concordano perché non l'hanno ancora fatto? Il 26 settembre inizia il bello. Noi saremo determinati, presenti nel dare il nostro contributo. Ci vorrebbe un'assemblea permanente dove rappresentanti del mondo produttivo e sindacale siano interlocutori della politica. Dobbiamo mettere insieme le imprese e professionisti, la rappresentanza intermedia e i corpi politici in Parlamento».

«In questo incontro, il tema della semplificazione – ha commentato il presidente dell'A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti Tributarî e responsabile AEPI del settore “fiscaltà e tributi”, Celestino Bottoni – ha fatto riscontrare, come sempre, un'unanime condivisione ed è uno dei cinque temi di carattere fiscale e tributari compresi nell'ambito delle dieci tematiche proposte da AEPI, a cui A.N.CO.T è associata. Si tratta di un impegno storico dell'A.N.CO.T, quello sulla semplificazione amministrativa, che ci vede sempre propositivi e pronti, nelle nostre audizioni parlamentari, a suggerire quegli interventi di buonsenso che sarebbero utili al Paese e che sono emersi anche oggi. Un'analisi, ad ampio spettro, degli interventi dei partecipanti alla tavola rotonda, evidenzia la necessità di eliminare le innumerevoli sovrapposizioni tipiche della nostra pubblica amministrazione, le stratificazioni delle norme che poi portano a migliaia di pagine di chiarimenti, l'importanza di un ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, la necessità di ridurre i “tempi biblici” della giustizia in generale e di quella tributaria in particolare».

Il secondo tema posto sul tavolo alla Terza Festa di AEPI «è la necessità di risolvere il problema della pressione fiscale, seguito da quello della pace fiscale, concetto sul quale vale la pena di soffermarsi. Non stiamo chiedendo una pace fiscale per tutti, ma per i contribuenti onesti che, ad esempio, hanno regolarmente effettuato le dichiarazioni e che si trovano, anche per motivi tecnici dovuti alla dilatazione temporale del momento in cui percepiscono realmente gli emolumenti, nell'impossibilità di pagare. Abbiamo anche lanciato la richiesta di riduzione delle ritenute d'acconto, perché essendo “in acconto” non inficiano i conti pubblici e infine abbiamo anche pensato che sia giusto, visto l'aumento spropositato del costo dell'energia, ridurre in quel settore almeno le aliquote Iva: anche in tal caso, il danno per l'erario non c'è».

«Una riforma fiscale serve al Paese per razionalizzare la normativa in un codice unico, semplificandone gli adempimenti relativi, al fine di garantire maggiore certezza, coerenza e stabilità al sistema tributario nel suo complesso e nel tempo anche in termini di efficienza e minor costi per gli adempimenti – conclude Bottoni – e basterebbe guardare alla storia passata per sapere che i codici unici, che chiediamo da tempo, negli anni Settanta c'erano e, all'epoca, il debito pubblico era solo il 40% del PIL. Serve certezza, altrimenti nessuno investirà risorse e idee nel Paese».

Numerosi gli spunti degni di nota da parte delle personalità intervenute alla tavola rotonda.

Il Viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso un convinto «plauso per le tematiche oggetto dell'incontro e per le proposte ricevute, con particolare riguardo al Made in Italy, che racchiude l'impegno e la cura per i dettagli delle imprese italiane, un export che secondo alcune valutazioni vale quasi un terzo del Pil italiano». Antonio Pompeo, Presidente del Lazio di Upi – Unione Province Italiane, ha posto l'at-

tenzione sul ruolo chiave degli enti locali nello sviluppo del Paese, «portando avanti il progetto del testo unico degli enti locali. Sul Pnrr stiamo concentrando tutte le energie per mettere a terra la maggior parte delle risorse che ci mettono a disposizione, abbiamo bisogno della semplificazione per rafforzare la capacità amministrativa dei nostri enti».

Secondo Francesca Mariotti, Direttore Generale di Confindustria, «per una vera riforma serve la collaborazione tra amministrazioni: se lo strumento fiscale viene sempre più utilizzato per finalità di politica economica, industriale o di sostegno, allora per avere la certezza di essere in possesso dei prerequisiti utili ad accedere a determinate tipologie di agevolazioni, si richiederebbe più collaborazione tra l'amministrazione fiscale e altre amministrazioni, da estendersi anche in fase di controllo. Nel rapporto fisco-contribuente, la funzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate va riformata: dal 2018 ad oggi, l'Agenzia ha elaborato appena 125 circolari e 2.700 risposte ad interpellanti, l'interpretazione delle norme fiscali viene affidata ad aspetti peculiari, vengono meno certezza del diritto e la possibilità di predeterminare l'obbligazione tributaria. I primi provvedimenti del nuovo Governo dovrebbero puntare a risolvere la crisi energetica, come Confindustria abbiamo anche suggerito un provvedimento di riduzione del cuneo fiscale, perché siamo al quinto posto nella classifica Ocse e la media europea è inferiore di almeno cinque punti: la proposta prevede che questa riduzione vada per due terzi a vantaggio del lavoratore e per un terzo a quello delle imprese».

Fabio Melilli, Presidente della Commissione Bilancio, sulla semplificazione pensa che «l'Italia abbia organizzato la struttura del potere in mille luoghi, ma mai in maniera esclusiva. Da noi la decisione non è mai unica, quasi mai certa. La semplificazione è realizzabile se si capisce che semplificare la complessità non è facile né immediato. Dobbiamo intervenire sui procedimenti per evitare le ridondanze. Però, ricordiamoci che la riduzione della complessità è cessione di sovranità, l'esercizio esistente negli "interstizi del procedimento" è un esercizio di potere e chi ce l'ha prova a mantenerlo. La politica spesso affronta le questioni in modo radicale, senza centrare esattamente l'obiettivo, le associazioni di categoria, i sindacati devono "sfidarla" per la costruzione di una visione più ampia, non legata solo al risultato immediato. Siamo in condizioni drammatiche, con due crisi molto diverse in successione. Abbiamo affrontato il Covid con un'alta credibilità della classe politica italiana ma non abbiamo usato misure mirate, perché era troppo importante far arrivare i soldi subito. In questa seconda crisi, le norme devono essere mirate e le grandi categorie a cui dedicarle sono le imprese energivore e quelle per le quali il costo dell'energia può far chiudere l'azienda e le famiglie, nelle quali l'aumento delle bollette incide in maniera diversa».

«Il sistema dei Comuni è ormai da un triennio in fase espansiva – ricorda Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI – perché esce dal "patto di stabilità" e stiamo chiedendo ai sindaci di accelerare per spendere le risorse del PNRR. Fino al 2019, le amministrazioni erano sanzionate se sforavano il patto, ora il quadro è cambiato ed i cambiamenti repentini richiedono tempi di adattamento. I Comuni, in questi anni, hanno fatto la loro parte per il Paese ed i risultati si vedono: il recupero graduale di risorse di parte corrente ci stanno permettendo di costituire dei fondi verticali per il welfare locale e gli asili nido rispettivamente di un miliardo e due e un miliardo entro il 2027. Sulla crisi energetica, i Comuni chiedono di lavorare per semplificare introdurre strutturalmente i regimi semplificati per le fonti rinnovabili».

«Per gli agricoltori – dice Cristiano Fini, presidente CIA – il tema della semplificazione non riguarda la fiscalità, ma tutto il resto. Chiediamo controlli semplificati, snellimento delle pratiche burocratiche. Sul tema della fiscalità abbiamo un grande problema legato al costo del lavoro, dobbiamo ridurre la tassazione per le imprese e per i lavoratori. Per le imprese, altrimenti non siamo competitivi a livello globale. Per i lavoratori, perché dobbiamo

rilanciare i consumi. Spero ci siano a breve interventi decisi sul costo dell'energia, a livello europeo, che stanno influenzando sui prezzi. Ma, a proposito di questi ultimi, forse finita l'emergenza energetica servirà anche un intervento sui prezzi al consumo, mentre lungo la filiera sarà necessaria una redistribuzione adeguata. Necessarie anche politiche di defiscalizzazione e abitative per le aree interne, svantaggiate, colpite da spopolamento».

Marco Carlomagno, segretario generale FLP-CSE, sostiene che «ancora prima di parlare di riforme, bisogna cambiare i modelli organizzativi della pubblica amministrazione, che oggi è una struttura basata su adempimenti burocratici, "senza testa" in cui contano solo le procedure. La nostra organizzazione è proprio sorta ispirandosi ad un articolo della Costituzione, il numero 98, di fatto negato, che dice che i "pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", dunque dei cittadini e delle imprese, delle famiglie e non viceversa. Quando si passa ad un modello organizzativo che parla di processi, si passa da procedure discrezionali ad un risultato univoco. Parliamo adesso di competenze. Quante volte Comuni e Regioni non utilizzano i fondi europei perché "è difficile". Le scuole, però, quei fondi europei li gestiscono. Chi sa utilizzare, per le infrastrutture, il Building Information Modeling? Solo un paio di regioni italiane hanno qualche competenza, per il resto non ci sono personale, computer, software e noi abbiamo assunto ingegneri che, per motivi anagrafici, non la conoscono».



Il Presidente Bottoni alla tavola rotonda su Fiscalità e Pubblica Amministrazione

I principali provvedimenti dell'estate 2022

A cura della **Redazione**

Sono molte le novità in materia fiscale e societaria entrate in vigore nel corso del mese di agosto 2022. Due sono sostanzialmente i provvedimenti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del mese di agosto che contengono numerose novità in materia sia fiscale, sia societaria.

Il primo di essi è la legge n. 122/2022 che ha convertito in legge il c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 73/2022).

L'altro provvedimento normativo è costituito dal decreto legge del 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto "Aiuti-bis") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2022 e non ancora convertito in legge. Nel presente lavoro sono state elencate, in forma necessariamente sintetica, le principali novità normative contenute nei due provvedimenti citati che impattano sull'attività degli Studi Professionali.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. N. 73/2022)

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 193 DEL 19 AGOSTO 2022 LA LEGGE N. 122/2022 DI CONVERSIONE CON MODIFICHE

Articolo 1	<p>Soppressione obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e conservazione digitale registri contabili</p> <p>Attraverso alcune modifiche apportate all'articolo 68, comma 1 e 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), si prevede che il controllo dei repertori previsti dal precedente articolo 67 dello stesso D.P.R. n. 131/1986, sia ora effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio. L'ufficio, dopo aver eseguito i controlli sulla regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti e la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità previste all'articolo 16, D.P.R. n. 131/1986, dopo aver rilevato le eventuali violazioni, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.</p> <p>Le modifiche apportate influiscono anche sull'art. 73 dello stesso Testo unico, per cui l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate viene punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 Euro.</p> <p>In sede di conversione del decreto "Semplificazioni" è stato inoltre aggiunto il nuovo comma 2-bis che intervenendo sull'articolo 7, comma 4-<i>quater</i>, D.L. n. 357/1994, ha previsto che sia la tenuta, sia la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) qualora, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi libri e registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e siano stampati, su esplicita richiesta avanzata dagli organi verificatori, in loro presenza.</p>
-----------------------	---

<p>Articolo 3</p>	<p>Modifiche al calendario fiscale – pubblicità aiuti in nota integrativa</p> <p>Viene stabilito che la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre slitta dal 16 settembre al 30 settembre (modifica apportata all'articolo 21-<i>bis</i>, comma 1, D.L. n. 78/2010).</p> <p>Viene inoltre previsto che gli elenchi Intrastat devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (modifica al comma 6-<i>bis</i> dell'articolo 50, D.L. n. 331/1993).</p> <p>Attraverso una serie di modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-<i>bis</i>, lettere a) e b), D.L. n. 124/2019, dal 1° gennaio 2023 viene alzato da 250 a 5.000 Euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 23/2011 e dell'articolo 4, comma 5-<i>ter</i>, D.L. n. 50/2017, viene spostato, per gli anni 2020 e 2021, al 30 settembre il termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno.</p> <p>In sede di conversione in legge, è stato inoltre inserito il nuovo comma 6-<i>bis</i>, grazie al quale si prevede che per gli enti e le società che provvedono all'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 1, commi 125 e 125-<i>bis</i>, L. n. 124/2017 relativamente agli aiuti, contributi e sovvenzioni ricevute, attraverso l'indicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine per l'adempimento pubblicitario in oggetto coinciderà con quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo (in luogo dell'ordinario 30 giugno di ogni anno).</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi</p> <p>All'articolo 28 del D.Lgs. n. 346/1990, dopo il comma 6, viene inserito il nuovo comma 6-<i>bis</i>, in base al quale i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo una diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità così come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intenda accettare il rimborso fiscale ricevuto dovrà riversare l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. Sarà un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione.</p>
<p>Articolo 6</p>	<p>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. n. 175/2014, con effetto dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, o tramite il Caf o un Professionista abilitato, non verrà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. n. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, come previsto dal comma 3 dell'art. 5 D.Lgs. n. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o Professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.</p> <p>Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni sarà invece effettuato nei confronti del contribuente.</p> <p style="text-align: right;">[segue]</p>

<p>Articolo 6</p>	<p>Il controllo formale non verrà invece eseguito sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ai fini del controllo, il Caf o il Professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per predisposizione della dichiarazione precompilata.</p> <p>In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.</p>
<p>Articolo 6-bis</p>	<p>Esito negativo del controllo fiscale – obbligo di comunicazione al contribuente</p> <p>Per effetto del nuovo comma 5-<i>bis</i> introdotto all'articolo 6 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), l'Amministrazione Finanziaria, in caso di attività di controllo effettuata nei confronti del contribuente della quale lo stesso sia stato avvisato, dovrà comunicare entro i 60 giorni successivi al controllo l'esito negativo delle attività stesse.</p> <p>L'Amministrazione Finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell'applicazione "IO".</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'Amministrazione Finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.</p> <p>La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta 2022, grazie alle modifiche apportate all'articolo 83, comma 1, Tuir, si estende il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.</p> <p>Viene inoltre stabilito che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione in oggetto non si applica però ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p> <p>Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Anche in questo caso tale rilevanza non trova applicazione ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p> <p><i>Si rimanda alla rubrica "Primi passi per la lettura e la redazione del bilancio d'esercizio" per un approfondimento su questo tema.</i></p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica e l'addizionale Ires di cui all'articolo 3 della legge n. 7/2009</p> <p>Per effetto dell'abrogazione dei commi 36-<i>decies</i>, 36-<i>undecies</i> e 36-<i>duodecies</i> dell'articolo 2, D.L. n. 138/2011, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.</p> <p>Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, L. n. 7/2009, n. 7, è abrogata l'addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.</p>

<p>Articolo 10</p>	<p>Semplificata la dichiarazione Irap</p> <p>Con una serie di modifiche all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, si prevede che ai fini della determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</p> <p>In particolare, per quanto attiene alle spese relative agli apprendisti, le stesse sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</p> <p>Viene inoltre modificato il comma 4-<i>bis</i>.1 del D.Lgs. n. 446/1997, chiarendo che spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 Euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5.</p> <p>Viene inoltre abrogato il comma 4-<i>quater</i> e sostituito il comma 4-<i>septies</i>, sempre del D.Lgs. n. 446/1997, prevedendo che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-<i>bis</i>.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.</p> <p>Il nuovo comma 4-<i>octies</i> prevede inoltre che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.</p> <p>Per mitigare gli effetti retroattivi della disposizione, che avrebbero costretto molti a modificare anche le dichiarazioni Irap 2022 già predisposte, viene infine precisato che resta ferma la possibilità di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte.</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Nuovi termini per approvazione modelli dichiarativi</p> <p>Più tempo per l'Amministrazione Finanziaria per approvare e pubblicare i modelli annuali di dichiarazione dei redditi, dell'Irap e del 770.</p> <p>A partire dal prossimo anno tali modelli verranno infatti pubblicati entro il mese di febbraio anziché entro il mese di gennaio.</p>
<p>Articolo 12</p>	<p>Modifiche all'esterometro</p> <p>Con le modifiche apportate all'articolo 1, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 127/2015 si prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione tramite il c.d. esterometro, delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi di importo non superiore a 5.000 Euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-<i>octies</i>, D.P.R. n. 633/1972.</p> <p><i>Si rimanda alla rubrica "Soluzioni di pratica fiscale" per un approfondimento su questo tema.</i></p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</p> <p>Con la modifica dell'articolo 13, commi 1 e 4, e dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 131/1986, viene esteso di 10 giorni (30 giorni rispetto ai precedenti 20) il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.</p> <p>Per effetto di tale disposizione tutti gli atti da registrare in termine fisso avranno un unico termine pari ai 30 giorni successivi a quello di stipula dell'atto stesso.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p>Proroga del meccanismo di inversione contabile</p> <p>Attraverso la modifica dell'ottavo comma dell'articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del c.d. reverse charge (inversione contabile).</p>

<p>Articolo 23</p>	<p>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e certificazione del relativo credito</p> <p>Viene introdotto il comma <i>2-bis</i> all'articolo 31, D.L. n. 73/2021, con il quale si stabilisce che per la definizione delle attività di R&S ammissibili al suddetto credito d'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 2, Decreto Mise 26 maggio 2020.</p> <p>Inoltre, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. n. 160/2019, le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, ammissibili al beneficio.</p> <p>Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 2013, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, L. n. 160/2019.</p> <p>La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 22 giugno 2022, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.</p>
<p>Articolo 24</p>	<p>Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>Vengono estese anche al periodo di imposta 2022 le modifiche in materia di Isa apportate con l'articolo 148, D.L. n. 34/2020 relative alla mitigazione degli effetti della pandemia da Covid-19.</p> <p>Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si prevede inoltre che si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.</p> <p>Analogamente, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.</p>
<p>Articolo 26</p>	<p>Disposizioni in materia di Terzo settore</p> <p>In sede di conversione in legge sono state introdotte ulteriori modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) che qui si elencano in rassegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'articolo 79 viene precisato il criterio per definire quando le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale. In particolare, per il relativo conteggio, i costi effettivi verranno determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. Viene inoltre elevata dal 5% al 6% la soglia di scostamento dei ricavi sui costi affinché le attività non siano considerate commerciali e allungato a 3 i periodi di imposta consecutivi di verifica. Vengono inseriti, tra le c.d. entrate derivanti da attività non commerciali, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 (Odv) e 85 (Aps). In merito al comma <i>5-ter</i> inerente l'operatività del mutamento di qualifica da ente di Terzo settore non commerciale a ente di Terzo settore commerciale, è previsto che per i 2 periodi di imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, Codice del Terzo settore, il mutamento di qualifica da ente del terzo settore non commerciale a ente del terzo settore commerciale e viceversa operano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Viene inoltre precisato che si considera non commerciale l'attività svolta nei confronti dei familiari conviventi; <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

<p>Articolo 26</p>	<ul style="list-style-type: none"> • all'articolo 82 viene invece previsto che: <ul style="list-style-type: none"> a) per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche (anche straniere) con l'Unione Europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale; b) i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del Terzo settore, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri; • all'articolo 83 - in tema di erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non commerciali, viene prevista la necessità che siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Codice del Terzo settore; • all'articolo 84 - viene stabilito che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. La medesima disciplina si rende applicabile anche agli enti filantropici; • all'articolo 85 si precisa che la norma concerne il regime fiscale sia delle associazioni di promozione sociale, sia delle società di mutuo soccorso. Viene, inoltre, precisato che non si considerano commerciali le attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; • all'articolo 87 - si estendono gli obblighi di tenuta delle scritture contabili anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all'articolo 7; conseguentemente si estende l'esenzione dall'obbligo di certificazione anche agli obblighi previsti dall'articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica
<p>Articolo 36</p>	<p>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.</p> <p>Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. n. 50/2022, viene previsto, limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia, che l'individuazione dei beneficiari avvenga attraverso apposite comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e delle finanze e Inps. Si prevede altresì che i dipendenti delle P.A. non sono obbligati a rilasciare la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. n. 50/2022.</p>
<p>Articolo 37-bis</p>	<p>Segnalazioni qualificate: modifiche all'art. 25-novies del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza</p> <p>All'articolo 25-novies, D.Lgs. n. 14/2019 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a carico dell'Agenzia delle Entrate sussiste l'obbligo di segnalazione in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 21-bis, D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 Euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà comunque sempre inviata quando l'importo del debito IVA scaduto è superiore a 20.000 Euro; • le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. <p>Le novità in oggetto si applicano con decorrenza dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche Iva relative al 2° trimestre del 2022.</p> <p>Restano invariate le altre segnalazioni qualificate previste nell'articolo 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019.</p>

DECRETO AIUTI-BIS (D.L. N. 115/2022)**PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 185 DEL 9 AGOSTO 2022**

Articolo 1	<p>Ampliamento bonus sociale energia elettrica e gas</p> <p>Per il IV trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, D.L. n. 185/2008, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6, D.L. n. 21/2022, sono rideterminate nel limite di 2.420 milioni di Euro dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente tramite delibera da adottare entro il 30 settembre 2022.</p>
Articolo 5	<p>Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022</p> <p>In deroga al D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota iva del 5%.</p> <p>Nel caso di contabilizzazione in base a consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 6	<p>Nuovo credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p> <p>In analogia con gli altri precedenti provvedimenti normativi, si introducono i seguenti crediti di imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese c.d. energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica; <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>

<p>Articolo 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. per le imprese a forte consumo di gas (c.d. gasivore), ovvero quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2022 e che hanno consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 3. per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 4. per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5, D.L. n. 17/2022 (c.d. non gasivore), è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; 5. ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai punti 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022; 6. i crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. n. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; <p style="text-align: right;"><i>[segue]</i></p>
-----------------------	---

<p>Articolo 6</p>	<p>7. i crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;</p> <p>8. i crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-<i>bis</i>, comma 4, D.L. n. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili dai centri di assistenza fiscale (Caf). I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-<i>bis</i>, D.L. n. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. n. 34/2020.</p> <p><i>Si rimanda alla rubrica “Schede operative di sintesi” per un approfondimento su questo tema</i></p>
<p>Articolo 7</p>	<p>Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca Le disposizioni previste dall'articolo 18, D.L. n. 21/2022 vengono ora estese anche al terzo trimestre 2022.</p> <p>In particolare, alle imprese esercenti attività agricola e pesca è riconosciuto, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. n. 388/2000.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Misure urgenti per il settore trasporto Attraverso l'istituzione di un fondo di 40 milioni a valere sull'anno 2022, viene riconosciuto un contributo per mitigare l'incremento dei costi dei carburanti, sostenuti nel quarto trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo 2021.</p>

Articolo 22	<p>Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità <i>una tantum</i> di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022</p> <p>L'indennità di cui all'articolo 31, D.L. n. 50/2022, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. n. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto D.L. n. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps fino al 17 maggio 2022.</p> <p>Viene integrato il comma 12 dell'articolo 32, D.L. n. 50/2022, secondo il quale è previsto che l'indennità è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96, D.L. n. 18/2020, dall'articolo 12, D.L. n. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-<i>bis</i>, comma 3, D.L. n. 137/2020, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e dall'articolo 44, D.L. n. 73/2021.</p>
------------------------	---

Rateizzazione dei ruoli: evoluzione normativa dal decreto “Cura Italia” al decreto “Aiuti”

A cura della Redazione

Dopo un breve riepilogo delle diverse normative in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo che, a causa dell’Emergenza COVID, negli ultimi 3 anni si sono succedute, l’articolo esamina le novità introdotte in materia dal decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022).

Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dei termini di versamento con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; • sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; • differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Proroga fino al 31 agosto 2020 delle sospensioni disposte dal decreto “Cura Italia”; • possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020; • possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata; • estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione.
Decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020)	Differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione.
D. L. n. 125/2020	Differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione.

Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020; • estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione; • per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, l'innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila Euro per ottenere la rateizzazione, senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione • per le richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste; • entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
D.L. n. 183/2020	Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione.
Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021)	<ul style="list-style-type: none"> • differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione; • possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno entro il termine “ultimo” del 31 luglio 2021; • possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2020, con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.
Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021)	Ulteriore modifica dei termini stabiliti dal decreto “Sostegni”.
Decreto “Fiscale” (D.L. n. 146/2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica; • per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, nonché possibilità di essere riammessi alla dilazione originaria effettuando il pagamento della rate dovute entro il 31 ottobre 2021; • riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e 2021 entro il 9 dicembre.
Legge di Bilancio 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022; • i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione (8 marzo 2020) possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento; • per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

LE NOVITÀ INSERITE NEL NUOVO DECRETO “AIUTI” IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Innalzamento soglia di debito

Il nuovo decreto “Aiuti” pubblicato il 9 agosto 2022 dispone che per le richieste di dilazione presentate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 16 luglio 2022, la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dover allegare alcuna documentazione, è stata innalzata per ciascuna richiesta da 60.000 a 120.000 Euro.

Il contribuente può fare richiesta di rateazione per un importo fino ad 120.000 Euro direttamente online accedendo con SPID, CIE o CNS.

Il nuovo modulo R1 è il seguente:

RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE SECONDO UN PIANO ORDINARIO MAX 72 RATE - IMPORTI FINO A 120.000 EURO² (Art. 19 DPR n. 602/1973)	
PER TUTTI I SOGGETTI	
Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....	
a..... (Prov.....) codice fiscale.....	
<input type="checkbox"/> in proprio (persone fisiche);	
<input type="checkbox"/> in qualità di..... <small>(specificare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro)</small>	
del/della..... codice fiscale.....	
ai fini dell’esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo:	
Comune..... (Prov.....) Indirizzo.....	
CAP..... presso (indicare eventuale domiciliatario).....	
tel..... e-mail.....	
PEC.....	
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ³ le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico dichiarato.	
CHIEDE⁴	
<input type="checkbox"/> la dilazione delle somme indicate nei seguenti avvisi/cartelle ⁵ :	
n..... n.....	
n..... n.....	
n..... n.....	
per un importo complessivo di euro	
<input type="checkbox"/> la proroga della dilazione concessa con il/i seguente/i provvedimento/i:	
prof. n..... del prof. n..... del.....	
prof. n..... del prof. n..... del.....	
secondo un piano di rateizzazione ordinaria in rate di importo: (barrare una sola casella)	
<input type="checkbox"/> costante;	
<input type="checkbox"/> variabile crescente anno per anno ⁶ .	
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.	

Sono stati poi approvati anche i seguenti nuovi modelli:

- R2 richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 Euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R3 richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 Euro per tutte le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria;

- R4 richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R5 richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Le richieste di rateizzazione per importi superiore ad 120.000 Euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo vengono analizzate secondo alcuni parametri:

- indice ISEE per persone fisiche e ditte individuali con regimi semplificati;
- indice di liquidità e indice Alfa per le altre imprese, che vengono calcolati secondo il seguente prospetto:

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITÀ E DELL'INDICE ALFA¹⁰
SOCIETÀ DI CAPITALI/SOCIETÀ COOPERATIVE/MUTUE ASSICURATRICI/
CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA

Voci di bilancio/situazione patrimoniale utilizzate per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa	
<p align="center">Liquidità differita</p> <p>C) ATTIVO CIRCOLANTE</p> <p>II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)</p> <p>1) Verso clienti: (importo)</p> <p>2) Verso imprese controllate: (importo)</p> <p>3) Verso imprese collegate: (importo)</p> <p>4) Verso controllanti: (importo)</p> <p>5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: (importo)</p> <p>5-bis) Crediti tributari: (importo)</p> <p>5-ter) Imposte anticipate: (importo)</p> <p>5-quarter) Verso altri: (importo)</p> <p>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <p>6) altri titoli (importo)</p> <p>Totale liquidità differita: (importo)</p> <p align="center">Liquidità corrente</p> <p>C) ATTIVO CIRCOLANTE</p> <p>IV Disponibilità liquide:</p> <p>1) Depositi bancari e postali: (importo)</p> <p>2) Assegni: (importo)</p> <p>3) Denaro e valori in cassa: (importo)</p> <p>Totale liquidità corrente: (importo)</p>	<p align="center">Passivo corrente</p> <p>D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)</p> <p>1) Obbligazioni: (importo)</p> <p>2) Obbligazioni convertibili: (importo)</p> <p>3) Debiti verso soci per finanziamento: (importo)</p> <p>4) Debiti verso banche: (importo)</p> <p>5) Debiti verso altri finanziatori: (importo)</p> <p>6) Acconti: (importo)</p> <p>7) Debiti verso fornitori: (importo)</p> <p>8) Debiti rappresentati da titoli di credito: (importo)</p> <p>9) Debiti verso imprese controllate: (importo)</p> <p>10) Debiti verso imprese collegate: (importo)</p> <p>11) Debiti verso imprese controllanti: (importo)</p> <p>11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: (importo)</p> <p>12) Debiti tributari: (importo)</p> <p>13) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale: (importo)</p> <p>14) Altri debiti : (importo)</p> <p>Totale passivo corrente: (importo)</p>

Determinazione Indice di Liquidità	$\left(\begin{array}{c} \text{importo liquidità} \\ \text{differita} \end{array} + \begin{array}{c} \text{importo liquidità} \\ \text{corrente} \end{array} \right) : \begin{array}{c} \text{importo passivo} \\ \text{corrente} \end{array} =$
Determinazione Indice Alfa	$\left(\begin{array}{c} \text{importo debito} \\ \text{complessivo}^{11} \end{array} : \begin{array}{c} \text{valore della} \\ \text{produzione} \\ \text{rettificato}^{12} \\ \text{(importo)} \end{array} \right) \times 100 =$

Decadenza per inadempienza

La decadenza del piano di rateazione è dovuto al mancato pagamento di un numero di rate, anche non consecutive, che varia a seconda della data in cui è stata presentata la domanda di dilazione.

Periodo richiesta dilazione	Numero rate
Rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020	18 rate
Rateizzazioni dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021	10 rate
Rateizzazioni dopo il 1° gennaio 2022	5 rate
Rateizzazioni dal 16 luglio 2022	8 rate

In caso di decadenza, per i piani di rateazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute.

Per i piani di rateazione richiesti a partire dal 16 luglio 2022, invece, i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati, ma la decadenza dal beneficio non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Compensazione dei crediti verso P.A.

Il nuovo art. 28-*quater* del D.P.R. n. 602/1973, in vigore dal 16 luglio 2022, ha reintrodotta la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che le imprese e i Professionisti vantano nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Precedentemente era previsto che solo i crediti commerciali delle imprese potessero essere compensati con i debiti a ruolo, mentre ora possono accedere alla compensazione anche i crediti derivanti da prestazioni professionali.

È indispensabile ottenere dall'amministrazione interessata la certificazione del credito, richiedendola sul sito del MEF.

Ad oggi è possibile procedere alla compensazione dei soli debiti affidati all'agente di riscossione (non rileva la data di notifica) successivamente al 30 settembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2023 sarà possibile compensare i debiti affidati all'agente di riscossione entro il 31 dicembre 2021.

Compensazioni tributarie in presenza di debiti a ruolo

La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 Euro. Il divieto riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari.

Per questo motivo, prima di effettuare una compensazione è sempre opportuno effettuare una verifica relativa alla presenza di debiti tributari iscritti a ruolo: deve trattarsi di ruoli scaduti da oltre 60 giorni e non rateizzati o pagati.

Questa regola riguarda soltanto i debiti di natura tributaria iscritti a ruolo per un importo superiore ad 1.500 Euro, non riguarda i debiti di natura previdenziale o amministrativa.

Il nuovo esterometro dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate

La circolare 26/E/2022

Le modifiche alla fattura elettronica dal 1° ottobre 2022

A cura della **Redazione**

Dal primo luglio 2022 sono cambiate le modalità di trasmissione delle operazioni transfrontaliere previste dall'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015. Con il D.L. n. 73/2022 "Semplificazioni fiscali" è stata prevista l'esclusione dall'esterometro delle operazioni passive fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale di valore inferiore a 5.000 Euro.

Il nuovo esterometro è disciplinato dall'art.1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015; nella prima parte del comma 3-bis è previsto che:

«I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione».*

I dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato vanno trasmessi al sistema di interscambio utilizzando il nuovo tracciato della fattura elettronica per il quale sono stati previsti i nuovi codici TD17, TD18 e TD19; dal 1° ottobre 2022 il tracciato subirà un aggiornamento.

Dal punto di vista oggettivo non sono soggette all'obbligo di comunicazione:

- le operazioni documentate da bolletta doganale;
- le operazioni documentate da fatture elettroniche secondo le modalità previste per i soggetti residenti;
- le **operazioni passive** fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore ad € 5.000.

Per quanto riguarda le tempistiche si è passati da un adempimento periodico (l'ultimo era trimestrale) e per aggregati ad una trasmissione mensile e per singola operazione.

Il termine, **non fisso ma mobile**, viene poi distinto non solo in ragione della natura dell'operazione, attiva (nei termini di emissione della fattura) o passiva (entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione), ma anche in funzione del tipo di comportamento che assume il soggetto passivo in termini di digitalizzazione dei flussi di fatturazione attivo e passivo (gestione completamente digitale o mista).

Alcune criticità interpretative e operative sono state affrontate nella **circolare 26/E del 13 luglio 2022**.

Il documento è strutturato in tre parti:

- ambito di applicazione dell'esterometro;
- regole di compilazione dei file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- conservazione.

La forma scelta è quella domanda-risposta; in questa occasione si forniscono alcuni richiami a quelle risposte che gli scriventi ritengono più significative.

Integrazione-autofattura e esterometro sono due adempimenti distinti

L'integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro, sono tra loro adempimenti autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

In parole povere è possibile continuare con l'integrazione/autofattura cartacea e provvedere poi all'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. n. 127/2015.

L'autonomia tra gli adempimenti riverbera effetti anche in termini sanzionatori: ci si può trovare nella situazione di aver omesso l'esterometro ed essere sottoposti alle relative sanzioni ma aver correttamente assolto agli obblighi Iva in termini di integrazione e autofatturazione.

Operazioni non rilevanti ai fini iva in Italia

L'art. 12 D.L. n. 73/2022 (decreto "Semplificazioni") ha previsto l'esonero dall'esterometro per le operazioni passive **non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia** per importi al di sotto dei € 5.000.

Il limite è comprensivo di imposta (**Risposta 1.2 Circolare 26/E/2022**); l'esenzione non riguarda tutte le tipologie di operazioni indicate negli articoli da 7 a 7-*octies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ma solo quelle non rilevanti in Italia ad esempio l'acquisto di carburante all'estero o le prestazioni alberghiere.

Per le operazioni attive, esempio le operazioni non rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7-*quater* del decreto IVA, la richiamata esenzione non opera e quindi le operazioni attive di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/2015 dal 1° luglio 2022 sono sempre da comunicare.

Le operazioni attive verso consumatori privati

Anche se l'articolo 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/2015 non contiene una espressa indicazione riguardo le operazioni verso i privati consumatori, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori privati. In quest'ultimo caso stante la lettera a) del medesimo comma, l'obbligo sussiste solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento. L'esterometro ha il fine di permettere all'Amministrazione Finanziaria un monitoraggio delle operazioni con soggetti non residenti, siano essi in esercizio di impresa che non.

Valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19

Nella circolare viene trattato anche il tema della valenza fiscale dei file xml con codice TD17, TD18, TD19; nella tabella seguente si fornisce una sintesi di quanto sostenuto dall'ADE:

TIPO	CATEGORIA	INT/AUTO	EFFETTO SOSTITUTIVO
TD17 - SERVIZI	SERVIZI EXTRA UE	AUTO FATTURA Esempio 8)	Sì
TD17 - SERVIZI	SERVIZI UE	INTEGRAZIONE Esempio 7)	NO
TD18 - BENI	BENI UE	INTEGRAZIONE Esempio 5), 6)	NO
TD19 – BENI	AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72	AUTO FATTURA Esempio 3)	Sì
TD19 - BENI	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72	INTEGRAZIONE Esempio 4)	NO

Come si evince dalla lettura della tabella, in alcuni casi – tipicamente legati all'acquisto di servizi o beni da un soggetto extra UE ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto IVA – i file costituiscono ad ogni effetto "autofatture", con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.).

IL NUOVO TRACCIATO XML

A partire dal primo ottobre 2022 è in uso il nuovo allegato tecnico alla fatturazione elettronica nella versione 1.7.1. Le modifiche riguardano:

- l'introduzione del nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino documentate da fatture cartacee e con indicazione dell'IVA;
- il criterio di controllo per l'errore 00471 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata);
- il criterio di controllo per l'errore 00472 per i tipi documento TD27;
- l'aggiornamento della descrizione della natura N7;
- l'introduzione di nuove codifiche per il blocco "Altri Dati Gestionali" per riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA;
- l'introduzione del nuovo controllo sulla fattura con codice 00476;
- l'aggiornamento della descrizione dei codici di errore 00401, 00430, 00473, 00475.

1) ERRORE 00471

Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente nei casi tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28(Nuovo codice) e TD07 (fatture semplificate).

Nel caso dell'inversione contabile e dell'autofattura, per avere la trasmissione del tipo documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20 e il nuovo TD28, il cessionario committente dovrà compilare le sezioni Terzo intermediario e soggetto emittente.

Terzo intermediario o Soggetto emittente

<p>Partita IVA:*</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">IT</div>	<p>Codice fiscale:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>
<p>Denominazione:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	
<p>Nome:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	<p>Cognome:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>
<p>Titolo:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	<p>Codice EORI:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>

Soggetto emittente

Soggetto emittente:

Cessionario / Committente

Attenzione: impostare nella sezione "I miei dati" i dati del cedente/prestatore per conto del quale si sta emettendo fattura

Codice della Partita IVA - Terzo intermediario (I miei dati) è richiesto

Denominazione - Terzo intermediario (I miei dati) è richiesto

Nome - Terzo intermediario (I miei dati) è richiesto

Cognome - Terzo intermediario (I miei dati) è richiesto

2) ERRORE 00472

Diversamente da quanto indicato nel punto precedente, il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente nel caso di tipo documento TD21 (autofattura per splafonamento) e TD27 (Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).

ESEMPI

Nei paragrafi seguenti si analizzano alcune delle casistiche più frequenti e si forniscono alcune indicazioni di compilazione ai fini dell'assolvimento degli obblighi sia in termini IVA (emissione, integrazione/autofattura) che ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 127/2015 – c.d. "esterometro".

Si premette che, ai fini dell'assolvimento dell'esterometro, non c'è un obbligo di coincidenza tra fattura/integrazione/autofattura e comunicazione delle operazioni transfrontaliere. **È sufficiente che vi sia coerenza.**

Qualora, per generare il file XML da trasmettere a Sdl per l'esterometro, non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando:

- la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI"
- oppure, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Nelle ipotesi TD17, TD18 E TD19 nella sezione del cedente/prestatore bisogna fare attenzione al campo **IdPaese** e al campo **IdCodice (numero di identificazione fiscale)**:

- se il cedente/prestatore è un soggetto passivo comunitario va inserito il VAT number presente nel VIES;
- se il cedente/prestatore è un soggetto passivo extracomunitario va inserito, oltre al codice paese, l'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese.

In questo secondo caso, non essendoci un controllo sulla correttezza del numero, è bene inserire un codice che identifichi in maniera univoca il fornitore di beni e servizi.

In entrambi i casi sopra richiamati e, nei casi di fattura emessa a soggetto non residente, il campo **CodiceFiscale** del soggetto estero non viene valorizzato: il sistema non ne può verificare la presenza in Anagrafe Tributaria.

1) FATTURA EMESSA A CONSUMATORE FRANCESE – IVA ASSOLTA IN ITALIA

L'esempio riguarda una cessione di beni aventi queste caratteristiche:

- **iva rilevante in Italia;**
- cessionario/committente un soggetto consumatore privato UE.

Nelle fatture andranno indicati:

- nel campo codice paese: codice paese del paese di residenza dell'acquirente soggetto privato;
- nel campo identificativo fiscale ai fini IVA: un codice che **identifichi in maniera univoca il cliente**.

Pertanto potrà essere utilizzato:

- il codice dell'anagrafica nominativo del gestionale di Studio o del software di fatturazione;
 - un codice qualsiasi che ne permetta l'identificazione univoca (Es. il codice fiscale estero).
- Nel campo CAP: cinque zeri.

Fattura.xml

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 fattura			13/fr	01-09-2022	XXXXXXX		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Bene	1,00	100,00			22,00	100,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			100,00		22,00
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					122,00		
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	

2) FATTURA EMESSA A CONSUMATORE FRANCESE – IVA ASSOLTA IN FRANCIA

L'esempio riguarda una cessione di beni con Iva rilevante in Francia (Es. regime OSS):

- cessionario/committente un soggetto consumatore privato UE.

Nelle fatture andranno indicati:

- nel campo codice paese: codice paese del paese di residenza dell'acquirente soggetto privato;
- nel campo identificativo fiscale ai fini IVA: un codice che **identifichi in maniera univoca il cliente**.

Pertanto potrà essere utilizzato:

- il codice dell'anagrafica nominativo del gestionale di studio o del software di fatturazione;
- un codice qualsiasi che ne permetta l'identificazione univoca (Es. il codice fiscale estero)
- nel campo CAP: cinque zeri.

IT(2).xml

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 fattura			1/fr	08-08-2022	XXXXXXX		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	BENI IVA ASSOLTA IN FRANCIA		1.000,00 200,00			N7 N2.2	1.000,00 200,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)		N7			1.000,00		0
Esigib. non dich. (si presume immediata)		N2.2			200,00		0
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	

Per quanto riguarda natura e codici IVA, si può far riferimento alla risposta all'interpello 802/2021 e alla FAQ AS-SOSOFTWARE - 1 dell'8 marzo 2022.

Si distinguono due casi:

1. Nel caso di ESPORTATORE NON ABITUALE si potrà indicare:
 - **imponibile**: Codice Natura N7 – IVA assolta in altro Stato UE;
 - IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull'imponibile, totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI);
 - oppure l'IVA unionale può essere indicata nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
2. Nel caso di ESPORTATORE ABITUALE la fattura dovrà contenere:
 - **Imponibile**: Codice Natura N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

In questo ultimo caso, tali operazioni confluiscono nel rigo VE30 del modello IVA “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, colonna 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				1	,00	
VE30	2	Esportazioni	,00	3	Cessioni intracomunitarie	,00
	4	Cessioni verso San Marino	,00	5	Operazioni assimilate	,00

3) TD19 AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, COMMA 2, D.P.R. N. 633/72 FORNITORE EXTRA UE – IDENTIFICATO IN ITALIA

L'esempio riguarda un acquisto aventi queste caratteristiche:

- **beni già presenti** in Italia (non sono importazioni);
- il cedente è un soggetto extra-comunitario e identificato in Italia.

Nelle fatture di solito:

- non viene indicato che la merce parte da un altro paese UE.

Per questo caso, e per altri della stessa natura, si potrà fare riferimento alla risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione chiarisce che vi è una **irrilevanza** del documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE e Extra Ue relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia. Per procedere all'integrazione o all'autofattura bisognerà avere il documento emesso dal soggetto non residente e, nel caso di soggetto comunitario, quest'ultimo dovrà essere iscritto al VIES.

Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72 il reverse charge non troverà applicazione (e il TD19 non dovrà essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante venga effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato.

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Autofattura – Acquisti di Beni Extra UE – TD19
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (Guida Fattura Elettronica AdE)
Cedente	Soggetto Estero Extra UE (Anche Stato della Città del Vaticano) Indicazione Stato Estero extra Ue
Soggetto acquirente	Soggetto residente Cessionario
Terzo Intermediario – Soggetto Emittente	Soggetto residente Cessionario
Data	Data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra-UE
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal cessionario Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

Integrazione e autofattura sono adempimenti distinti dall'esterometro pertanto si possono trattare congiuntamente o in maniera disgiunta.

TERMINI

TERMINI SOLA AUTOFATTURA – ANCHE CARTACEA

- Autofattura **emessa entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione - va imputata l'Iva nel mese di effettuazione dell'operazione – Art. 21 co. 4 lett. d DPR 633/1972.
- Qualora il Cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione.

EFFETTO SOSTITUTIVO

L'invio del file XML può avere effetto "sostitutivo" costituendo ad ogni effetto una autofattura articolo 17 comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (Risposte 2.5 e 2.6 Circolare ADE 26/E/2022).

4) **TD19 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, COMMA 2, D.P.R. N. 633/72 FORNITORE UE – IDENTIFICATO IN ITALIA**

L'esempio riguarda un acquisto aventi le seguenti caratteristiche:

- **beni già presenti in Italia** (non sono importazioni o acquisti intracomunitari: no Intrastat),
- il fornitore identificato in Italia è un soggetto comunitario.

Nelle fatture di solito:

- non viene indicato che la merce parte da un altro paese UE;
- c'è il riferimento all'art. 194 della direttiva IVA 112/2006.

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Integrazione – Acquisti di Beni UE – TD19
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (Guida Fattura Elettronica AdE)
Cedente	Soggetto Estero UE (Anche Repubblica di San Marino) Indicazione Stato Estero Ue Numero Partita Iva UE - VIES
Soggetto acquirente	Soggetto residente Cessionario
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Cessionario
Data	Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa)
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal cessionario Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

TERMINI**TERMINI SOLA INTEGRAZIONE – ANCHE CARTACEA**

- Integrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente – artt. 46 e 47, D.L. n. 331/93.
- Qualora il Cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

5) TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI UE**FORNITORE EXTRA UE – IDENTIFICATO IN UE**

L'esempio riguarda un acquisto aventi queste caratteristiche:

- **beni provenienti da altro paese UE** (acquisti intracomunitari);
- il fornitore soggetto extra UE è identificato in altro stato UE.

Nelle fatture di solito:

- **viene indicato in maniera esplicita che la merce parte da un altro paese UE;**
- c'è il riferimento all'art. 138 della direttiva IVA 112/2006

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Integrazione – Acquisti di Beni UE – TD18
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (Guida Fattura Elettronica AdE)
Cedente	Soggetto Estero Indicazione Stato Estero Ue Numero Partita Iva UE - VIES
Soggetto acquirente	Soggetto residente Cessionario
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Cessionario
Data	Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa)
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal cessionario Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

TERMINI**TERMINI SOLA INTEGRAZIONE– ANCHE CARTACEA**

- Integrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente – artt. 46 e 47, D.L. n. 331/93.
- Qualora il Cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

6) TD18 INTEGRAZIONE ACQUISTO DI BENI EX ARTT. 46 E 47, D.L. N. 331/1993**FORNITORE UE**

L'esempio riguarda un acquisto aventi queste caratteristiche:

- beni provenienti da altro paese UE (acquisti intracomunitari);
- il fornitore soggetto è soggetto UE iscritto al VIES.

Nelle fatture di solito:

- viene indicato che la merce parte da un altro paese UE;
- c'è il riferimento all'art. 138 della direttiva IVA 112/2006.

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Integrazione – Acquisti di Beni UE – TD18
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc (Guida Fattura Elettronica AdE)
Cedente	Soggetto Estero Indicazione Stato Estero Ue Numero Partita Iva UE - VIES
Soggetto acquirente	Soggetto residente Cessionario
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Cessionario
Data	Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa)
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal cessionario Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

TERMINI**TERMINI SOLA INTEGRAZIONE – ANCHE CARTACEA**

- Integrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente – artt. 46 e 47, D.L. n. 331/93.
- Qualora il Cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

7) TD17 INTEGRAZIONE ACQUISTO SERVIZI INTRA UE EX ARTT. 46 E 47, D.L. N. 331/1993**FORNITORE UE**

L'esempio riguarda un acquisto aventi queste caratteristiche:

- **acquisti di servizi da soggetto UE iscritto al VIES** (acquisti intracomunitari).

Nelle fatture di solito:

- c'è il riferimento all'art. 196 della direttiva IVA 112/2006.

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Integrazione – Acquisti di servizi UE – TD17
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. (Guida Fattura Elettronica AdE)
Cedente	Soggetto Estero Indicazione Stato Estero Ue Numero Partita Iva UE - VIES
Soggetto acquirente	Soggetto residente Committente
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Committente
Data	Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa)
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal committente Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

TERMINI**TERMINI SOLA INTEGRAZIONE – ANCHE CARTACEA**

- Integrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente – artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993.
- Qualora il committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

**8) TD17 AUTOFATTURA ACQUISTO SERVIZI EXTRA UE - EX ART. 17, COMMA 2, D.P.R. N. 633/1972
FORNITORE EXTRA UE**

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	Autofattura – Acquisti di servizi Extra UE – TD17
Sezionale	Numero Fattura: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc. (Guida Fattura Elettronica AdE)
Prestatore	Soggetto Estero Indicazione Stato Estero extra Ue (Anche Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)
Soggetto acquirente	Soggetto residente Committente
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Committente
Data	Data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra-UE
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal committente Il documento verrà recapitato al soggetto emittente

TERMINI

TERMINI SOLA AUTOFATTURA – ANCHE CARTACEA

- Autofattura **emessa entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione - va imputata l'Iva nel mese di effettuazione dell'operazione – art. 21, comma 4, lett. d) D.P.R. n. 633/1972.
- Qualora il committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo data (Guida Fattura Elettronica AdE).

TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione.

EFFETTO SOSTITUTIVO

L'invio del file XML può avere effetto "sostitutivo" costituendo ad ogni effetto una autofattura articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (risposte 2.5 e 2.6 circolare ADE 26/E/2022).

9) TD28 - ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (FATTURA CARTACEA)

A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero.

Le ipotesi di esonero riguardano gli acquisti da gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che:

- hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- non hanno esercitato l'opzione per la fatturazione elettronica.

In questo caso la compilazione riguarda il solo obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

COMPILAZIONE FILE	
Tipo	TD28 - Acquisti da San Marino con Iva (Fattura Cartacea)
Cedente/Prestatore	Residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell'imposta
Soggetto acquirente	Soggetto residente Cessionario/committente
Terzo Intermediario - Soggetto Emittente	Soggetto residente Cessionario/committente
Data	Data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal Cedente/prestatore sammarinese
Numero	Nel Campo 2.1.1.4 <Numero> deve essere riportato la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese
Codice Destinatario	Codice utilizzato dal cessionario/committente Il documento verrà recapitato al soggetto emittente
Imposta	Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

TERMINI**TERMINE – ART. 1, COMMA 3-BIS, D.LGS. N. 127/2015 ESTEROMETRO**

Comunicazione effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di ricezione del documento.

CONSULTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ESTEROMETRO

La consultazione delle fatture emesse verso soggetti non residenti e delle integrazioni può essere fatta nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Dati fatture transfrontaliere”.

CONCLUSIONI

Gli interventi normativi e di prassi e gli esempi di compilazione rendono evidente una volontà del legislatore di incasellare le operazioni, raccogliendole in modo ordinato e dettagliato, ai fini della costruzione di precompilati; non solo, la raccolta automatizzata dei dati relativi alle operazioni tra operatori economici e sistemi di intelligenza artificiale renderanno più facili e più penetranti i controlli.

Sarà pertanto necessario provvedere a organizzare i flussi documentali da e verso l'azienda (da e verso lo Studio), in modo sempre più puntuale e preciso anche quando la fonte non è una fattura elettronica.

Già nel mese di Agosto 2022 sono emerse, però, una serie di criticità relative in particolare alla gestione operativa; in verità sin da prima della originaria previsione di entrata in vigore della norma sono emersi dubbi e perplessità sulle modalità di utilizzo di tale meccanismo e, come segnalato da una nota congiunta ANC (Associazioni Nazionale Commercialisti) e Confimi Industria (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata) del 6 dicembre 2021, è emersa la problematica di gestione della tempistica dei flussi di dati.

È evidente in questa prima fase un aggravio della gestione amministrativa, sia dal lato dell'azienda, sia dal lato dello Studio Professionale. Il risultato è che anche i contribuenti c.d. minori si ritrovano a dover rispettare tempistiche e organizzazioni documentali tipiche di realtà più strutturate.

Oltre alla circolare richiamata e al D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e ss.mm.ii. ai fini della corretta elaborazione trasmissione e conservazione delle operazioni con soggetti non residenti si ritiene opportuno far riferimento a:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757/2018 e ss.mm.ii.;
- Allegato A - specifiche tecniche – Dal 1° Ottobre 2022 Versione 1.7.1;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ai sensi degli articoli 14-*bis* e 71 del CAD, o di specifiche disposizioni normative Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) - Maggio 2021;

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014;
- Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005;
- Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015;
- Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro – Vers. 1.7;
- FAQ di Fatture & Corrispettivi.

Il caro energia e il “pacchetto aiuti”

A cura della **Redazione**

È ormai sotto gli occhi (e il portafoglio) di tutti il caro energia. Dalle bollette di casa, a quelle degli uffici, delle fabbriche, dei negozi, non c'è utilizzatore che non abbia ancora risentito dell'aumento.

I rincari delle bollette di luce e gas, causati dall'aumento dei costi delle materie prime, hanno aggravato la situazione di difficoltà di cittadini e imprese dovuta al periodo pandemico. A risentirlo non sono solo le vere e proprie bollette. Anche il riscaldamento a biomassa, sia a nord, dove è molto diffuso, sia nelle regioni del centro e del sud, non ne è immune. Già a settembre, sulla scia della fine dei primi mesi invernali del 2022, la difficoltà di reperire la legna da ardere e gli incrementi del costo del cippato, del pellet e in generale di tutti gli altri combustibili naturali dimostrano che la crisi del gas, provocata dal conflitto tra Russia e Ucraina, è in piena fase. I prezzi sono schizzati alle stelle, in alcuni casi raddoppiando e triplicando rispetto allo scorso anno, tanto da essere il conto “sorvegliato speciale” di tutti i bilanci.

Per far fronte a questi aumenti il Governo è intervenuto in vario modo, annullando gli oneri di sistema, riducendo l'IVA al 5% per il gas naturale e potenziando i bonus sociali. Inoltre, al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, un fondo di 550 milioni di Euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019. Ma serviva anche un intervento specifico per gli operatori economici che non hanno ancora assorbito del tutto gli effetti negativi della pandemia. Per questo il Governo ha emanato una serie di provvedimenti fiscali, nel tentativo di salvaguardare le imprese, introducendo specifici crediti d'imposta.

CREDITI D'IMPOSTA “ENERGETICI”

Al fine di mitigare gli effetti connessi all'aumento dei prezzi nei settori del gas e dell'energia elettrica, il legislatore ha introdotto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, “a parziale compensazione” (espressione usata nella circolare 23/E 2022 dell'Agenzia delle Entrate) dei maggiori oneri sostenuti per l'energia.

Nel corso del 2022, i benefici introdotti inizialmente a favore delle imprese “energivore” e “gasivore” sono stati estesi anche alle imprese “non energivore” e “non gasivore”. L'arco temporale di vigenza degli aiuti originariamente previsti solo per il primo trimestre, copre oggi anche il secondo e il terzo trimestre del 2022.

	Soggetti interessati	Periodo di riferimento
D.L. n. 4/2022 c.d. "Sostegni-ter"	Imprese "energivore" e "gasivore"	Spese sostenute per la componente di energia elettrica e gas del primo trimestre 2022 (1.1.2022 - 31.3.2022)
D.L. n. 17/2022 c.d. "Energia"	Imprese "energivore" e "gasivore"	Spese sostenute per la componente di energia elettrica, anche per autoconsumo, e gas del secondo trimestre 2022 (1.4.2022 - 30.6.2022)
D.L. n. 21/2022 c.d. "Ucraina"	Imprese "non energivore" e "non gasivore"	Spese sostenute per la componente di energia elettrica e gas del secondo trimestre 2022 (1.4.2022 - 30.6.2022)
D.L. n. 50/2022 c.d. "Aiuti"	Imprese "non energivore" e "non gasivore"	In tema di semplificazioni (1.4.2022 - 30.6.2022)
D.L. n. 115/2022 c.d. "Aiuti-bis"	Imprese "energivore" e "non energivore", "gasivore" e "non gasivore"	Spese sostenute per la componente di energia elettrica, anche per autoconsumo delle energivore, e gas del terzo trimestre 2022 (1.7.2022 - 30.9.2022)

Non sono aiuti a pioggia e incondizionati. Per potervi accedere, l'impresa interessata deve rispettare condizioni e parametri specificamente previsti dalle norme sopra indicate. A supporto della corretta interpretazione delle previsioni normative, l'Amministrazione Finanziaria ha già licenziato tre circolari, anche se con riferimento al terzo trimestre 2022 nulla ancora è stato pubblicato.

Riferimenti di prassi	
Circolare 13/E 2022	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese "energivore" e "non energivore" , previsti dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Primi chiarimenti.
Circolare 20/E 2022	Aliquote IVA e crediti d'imposta nel settore del gas . Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti.
Circolare 25/E 2022	Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese "energivore" e "non energivore" in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti.

Prima di addentrarsi nel calcolo del credito d'imposta spettante, è necessario identificare i soggetti a favore dei quali è stato introdotto questo provvedimento. Sin dalla lettura del primo intervento normativo appare chiaro che il credito d'imposta in oggetto è per tanti, ma non per tutti.

Da un punto di vista qualitativo i soggetti che possono accedervi sono riepilogati nella seguente tabella. Trattasi di operatori economici che agiscono in forma di impresa.

Imprese "energivore"	Imprese "non energivore"	Imprese "gasivore"	Imprese "non gasivore"
Soggetti individuati dal Decreto MISE 21 dicembre 2017.	Imprese, diverse da quelle rientranti nella categoria "energivore", dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.	Soggetti che operano nei settori di cui all'Allegato 1 del decreto MiTE n. 541/2021 e che hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, del citato decreto MiTE, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.	Soggetti non rientranti nell'ambito delle imprese "gasivore" (a carattere residuale).

ATTENZIONE

Sono, quindi, esclusi i Professionisti e in generale ogni operatore economico che non agisce in forma di impresa, come per esempio gli enti privati senza fini di lucro.

COME INDIVIDUARE LE IMPRESE “ENERGIVORE”

Ai sensi del Decreto del MISE 21 dicembre 2017 (che identifica le imprese alle quali è possibile applicare “sconti” sui costi dell’energia elettrica) sono considerate “energivore” le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

1. operano in uno dei settori dell’**Allegato 3 delle Linee guida CE**;
2. operano in uno dei settori dell’**Allegato 5 delle Linee guida CE** e hanno un indice di intensità elettrica positivo superiore al 20%;
3. non rientrano nei primi due punti, ma sono ricomprese negli **elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa, per gli anni 2013 o 2014, per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 *Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema*.

Art. 3*(Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

2. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Ciò premesso, il D.L. n. 4/2022 che richiama questo decreto per individuare le imprese a forte consumo di energia alle quali riservare uno specifico credito d’imposta, stabilisce che per fruire dell’agevolazione, **oltre a possedere i requisiti di cui al citato articolo 3 che richiama proprio i due allegati 3 e 5, è necessario che le imprese risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022.**

Quindi, anche se nel D.M. del MISE del 2017 le condizioni a), b) e c) sono alternative, il legislatore ha previsto che per usufruire del credito d’imposta non è sufficiente svolgere un’attività nei settori di cui all’Allegato 3 e all’Allegato 5, ma è necessario che l’impresa sia iscritta, anche nella sessione suppletiva, nell’apposito elenco curato dalla CSEA.

Nella circolare 13/E del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’impresa non risulti **definitivamente** iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022 (per mancato perfezionamento della pratica o per la perdita dei requisiti), sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la **stessa dovrà restituire le somme utilizzate**, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Tolto ogni dubbio sulla qualificazione energivora dell'impresa, bisogna passare alla verifica degli ulteriori requisiti per accedere all'intervento agevolativo: in particolare bisogna verificare che l'incremento dei costi sia superiore alla soglia stabilita dal legislatore.

Preme precisare che, per il secondo e il terzo trimestre 2022 è, inoltre, riconosciuto un credito d'imposta anche a quelle imprese "energivore" che hanno prodotto e autoconsumato energia e quindi non solo in relazione agli acquisti di energia.

Attualmente le percentuali utilizzabili per calcolare il credito d'imposta spettante, sono le seguenti:

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre
Imprese "energivore"	20%	25%	25%

COME INDIVIDUARE LE IMPRESE "GASIVORE"

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale **per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici** (gas per riscaldamento) è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo, secondo e terzo trimestre 2022.

Per la corretta individuazione delle imprese così dette "gasivore" bisogna far riferimento al Decreto MiTE 21 dicembre 2021 e in particolare all'Articolo 3.

Articolo 3

(Imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e che operano nei settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1.

Le imprese ad alto consumo di gas, che possono quindi annoverarsi tra quelle "gasivore" che hanno diritto al credito d'imposta sono specificatamente elencate in un documento redatto e aggiornato annualmente dalla CSEA. Per poter rientrare in questo elenco le imprese dovranno avere un **requisito qualitativo**, in relazione al settore di attività, e un **requisito quantitativo** in relazione ai consumi.

In particolare, si definiscono "gasivore" le imprese che:

Operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 del decreto MiTE 21 dicembre 2021

(produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, confezioni di indumenti da lavoro, confezioni di biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.)

e contemporaneamente

hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici

Una volta appurata la natura gasivora delle imprese, bisogna passare alla verifica degli ulteriori requisiti per accedere all'intervento agevolativo: anche in questo caso bisogna verificare che l'incremento dei costi sia superiore alla soglia stabilita dal legislatore.

Attualmente le percentuali utilizzabili per calcolare il credito d'imposta spettante, sono le seguenti:

Credito d'imposta gas naturale	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre
Imprese "gasivore"	10%	25%	25%

MODALITÀ DI CALCOLO

Premettiamo che per poter procedere con il calcolo del credito d'imposta, che prevede prioritariamente la verifica dei consumi, nell'ambito sia dell'energia elettrica, sia del gas naturale, è sempre possibile fare riferimento al prospetto di sintesi proposto dal gestore nel frontespizio della fattura.

Con riferimento agli importi addebitati è fondamentale che questi si riferiscano alle mensilità dei trimestri di riferimento, indipendentemente dalla data di fatturazione, e devono consistere in consumi effettivi (non quale acconto in attesa del successivo conguaglio).

Per le società che hanno un contratto che prevede la fatturazione riferita a un periodo bimestrale o trimestrale che non coincide con il trimestre di riferimento, è necessario individuare i costi e i consumi relativi ai singoli mesi del trimestre.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica (imprese "ENERGIVORE")

L'agevolazione spetta:

- **per il primo trimestre 2022** qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, **calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021** e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
- **per il secondo e terzo trimestre 2022** qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, **calcolati sulla base della media rispettivamente del primo e secondo trimestre 2022** e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al corrispondente trimestre del 2019.

Impresa "energivora" ai sensi di quanto disposto DM MISE 21/12/2017 in quanto		
<input type="checkbox"/> opera in uno dei settori di cui all'All. 3 Linee guida CE		
<input type="checkbox"/> e ha provveduto tempestivamente a iscriversi negli elenchi delle imprese "energivore" predisposto dalla CSEA per l'anno 2022.		
1° TRIMESTRE 2022		
FASE 1 - VERIFICA DELL'INCREMENTO DEL COSTO		
	4° TRIM 2019	4° TRIM 2021
Spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	10.000	23.000
sussidi	0	2.000
Spesa netta del trimestre	10.000	21.000
Totale kWh acquistati ed effettivamente utilizzati	142.857,14	100.913,02
Costo medio kWh	0,0700	0,2081
Variazione del costo medio kWh	$((0,2081-0,0700)/0,0700)*100$	
		197,28%
poiché l'incremento del costo è > del 30% spetta il credito d'imposta per il 1° trimestre 2022 che sarà calcolato come segue		
FASE 2 - CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		
Spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022		24.000
Misura del credito d'imposta		20%
Credito d'imposta	$(24.000 * 20\%)$	4.800

Se si prende in considerazione un'impresa energivora che opera in uno dei settori di cui all'All. 5 Linee guida CE, e non dell'All. 3 come nell'esempio precedente, dovrà in aggiunta procedere anche con la verifica dell'iVAL.

L'iVAL è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL.

Il VAL è il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento N nel triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione". Dunque, per il 2022, è il triennio 2018-2020.

Si fornisce qui di seguito uno schema per poter verificare l'iVAL.

CALCOLO DELL'iVAL			
DATI DEL CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	2018	2019	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria			
Contributi in conto esercizio.			
Costi della produzione	2018	2019	2020
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
per servizi			
per godimento di beni di terzi			
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
Agevolazioni considerate nelle precedenti voci			
Contributo "energivori" ante DM 5/04/2013			
Agevolazione energivori post DM 21/12/2017			
VAL (valore medio triennale del valore aggiunto lordo)	A		
COSTI PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	2018	2019	2020
VALOR MEDIO	B		
iVAL (rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL (B / A*100))	0,00%		

Se l'iVAL aziendale assume un valore in percentuale superiore a 20, l'azienda può accedere ai contributi straordinari riservati alle imprese "energivore".

Per le imprese "energivore" nulla cambia nel procedimento di calcolo per il secondo e terzo trimestre fatta eccezione per i trimestri da prendere in considerazione per la verifica dell'aumento dei costi superiore al 30%.

In particolare per definire il credito d'imposta eventualmente spettante per il secondo trimestre 2022 bisognerà confrontare il costo medio del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019, e in maniera speculare, per l'eventuale credito del terzo trimestre 2022 bisognerà confrontare il costo medio del secondo trimestre 2022 rispetto al secondo trimestre 2019.

La % da applicare ai costi sostenuti per definire il credito spettante rimane per entrambi i trimestri il 25%.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica (imprese "NON ENERGIVORE")

L'agevolazione spetta:

- **per il secondo e terzo trimestre 2022** qualora i costi per kW/h della componente energia elettrica, **calcolati sulla base della media rispettivamente del primo e secondo trimestre 2022** e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al corrispondente trimestre del 2019.

Impresa non energivora che opera in qualunque settore		
2° TRIMESTRE 2022		
FASE 1 - VERIFICA DELL'INCREMENTO DEL COSTO		
	1° TRIM 2019	1° TRIM 2022
Spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	10.000	23.000
sussidi	0	2.000
Spesa netta del trimestre	10.000	21.000
Totale kWh acquistati ed effettivamente utilizzati	142.857,14	100.913,02
Costo medio kWh	0,0700	0,2081
Variazione del costo medio kWh	$((0,2081-0,0700)/0,0700)*100$	
		197,28%
poiché l'incremento del costo è > del 30% spetta il credito d'imposta per il 2° trimestre 2022 che sarà calcolato come segue		
FASE 2 - CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		
Spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022		24.000
Misura del credito d'imposta		15%
Credito d'imposta		3.600

Per le imprese "non energivore", alle quali **spetta il credito d'imposta solo con riferimento al secondo e al terzo trimestre 2022**, nulla cambia nel procedimento di calcolo per il terzo trimestre 2022 rispetto all'esempio riportato sopra per il secondo trimestre. Anche in questo caso bisognerà solo fare attenzione a utilizzare per la verifica dell'incremento dei costi i dati del secondo trimestre del 2022 e del secondo trimestre del 2019.

La % da applicare ai costi sostenuti per definire il credito spettante rimane anche per il terzo trimestre 2022 il 15%, cioè rimane uguale a quella spettante per il secondo trimestre 2022.

Credito d'imposta a favore delle imprese per energia elettrica AUTOPRODOTTA (imprese "ENERGIVORE")

Alle imprese "energivore" che oltre ad acquistare energia elettrica autoproducono parte dell'energia che consumano, spetta un ulteriore credito d'imposta ma solo per il secondo e terzo trimestre del 2022.

In particolare per queste imprese:

1. l'aumento del costo per kW/h è verificato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica;
2. il credito d'imposta è determinato calcolando il 25% del prezzo unico convenzionale dell'energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo e al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

PREZZO UNITARIO NAZIONALE (PUN)	
MESE	MONORARIO (€/kWh)
ago 22	0,543150
lug 22	0,441650
giu 22	0,271310
mag 22	0,230060
apr 22	0,245970
mar 22	0,308070
feb 22	0,211690
gen 22	0,224500

kWh prodotti e autoconsumati x prezzo forfettizzato pari alla media trimestrale del PUN

Impresa energivora che oltre a essere impresa ad alto consumo di energia, la autoproduce		
2° TRIMESTRE 2022		
FASE 1 - VERIFICA DELL'INCREMENTO DEL COSTO		
	1° TRIM 2019	1° TRIM 2022
Spesa per combustibili acquistati e utilizzati per la produzione di energia elettrica	10.000	23.000
Sussidi riconosciuti in euro/MWh o in c/eser. sull'energia prodotta	0	0
Spesa netta del trimestre	10.000	21.000
Totale kWh prodotti e autoconsumati	142.857,14	100.913,02
Costo medio kWh (Spesa netta del trimestre / Totale kWh prodotti e autoconsumati)	0,0700	0,2081
Variazione del costo medio kWh	$((0,2081-0,0700)/0,0700)*100$	
		197,28%
poiché l'incremento del costo è > del 30% spetta il credito d'imposta per il 2° trimestre 2022 che sarà calcolato come segue		
FASE 2 - CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		
kWh prodotti e autoconsumati nel 2° trimestre 2022		40.000
PUN aprile 2022		0,245970
PUN maggio 2022		0,230060
PUN giugno 2022		0,271310
Media 2° trimestre 2022	$(PUN\ aprile\ 2022 + PUN\ maggio\ 2022 + PUN\ giugno\ 2022)/3$	
		0,249113
Costo medio dell'energia prodotta e autoconsumata	$(40.000 * 0,249113)$	
		9.964,52
% di determinazione del Credito d'imposta		25%
Credito d'imposta	$(25% * 9.964,52)$	
		2.491,13

Il credito d'imposta complessivo utilizzabile sarà pari quindi alla somma del credito d'imposta determinato per l'acquisto di energia elettrica sommato a quello determinato per l'autoproduzione e consumo della stessa.

In modo analogo si dovrà operare sul terzo trimestre, per il quale, però, occorre attendere che l'A.R.E.R.A. fissi il PUN relativo al mese di settembre.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (imprese "GASIVORE")

Per le imprese "gasivore":

- **per il primo trimestre 2022** qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente quarto trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubbli-

cati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio rispetto riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, spetta un credito d'imposta calcolato in misura percentuale sulle spese sostenute per il trimestre di riferimento;

- **per il secondo e terzo trimestre 2022** qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al primo e secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, spetta un credito d'imposta calcolato in misura percentuale sulle spese sostenute per il trimestre di riferimento.

ATTENZIONE

Il consumo di gas al quale è riservato il beneficio del credito d'imposta riguarda l'utilizzato dello stesso nell'attività propria e non "per usi termoelettrici" (es: gas utilizzato nelle caldaie autonome per riscaldare gli uffici o il capannone) compreso anche l'utilizzo come carburante per motori (a gpl o metano) nell'ambito dell'auto-trasporto.

Impresa "gasivora"		
1 ° TRIMESTRE 2022		
FASE 1 - VERIFICA DELL'INCREMENTO DEL COSTO		
	4° TRIM 2019	4° TRIM 2021
Costo medio del gas (dati pubblicati dal GME)	14,593	94,528
Variazione in valore assoluto * (94,528-14,593)		79,934
Variazione in % (94,528-14,593)/14,593*100		547,744%
poiché l'incremento del costo è > del 30% spetta il credito d'imposta per il 1° trimestre 2022 che sarà calcolato come segue		
FASE 2 - CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		
Spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022		20.000
% di determinazione del Credito d'imposta		10%
Credito d'imposta		2.000

ATTENZIONE

A differenza del credito di imposta energia elettrica, per la verifica dell'incremento dei costi del gas vanno utilizzati i dati pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) riferiti ai trimestri interessati. Trattasi di prezzi medi e non degli effettivi prezzi in bolletta.

Per le imprese "gasivore" nulla cambia nel procedimento di calcolo per il secondo e terzo trimestre fatta eccezione per:

- i trimestri da prendere in considerazione per la verifica dell'aumento dei costi superiore al 30% (In particolare per definire il credito d'imposta eventualmente spettante per il secondo trimestre 2022 bisognerà confrontare il costo medio del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019, e in maniera speculare, per l'eventuale credito del terzo trimestre 2022 bisognerà confrontare il costo medio del secondo trimestre 2022 rispetto al secondo trimestre 2019);
- la % da applicare ai costi sostenuti per definire il credito spettante che per il secondo e terzo trimestre passa dal 10% al 25%.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (imprese "NON GASIVORE")

Per le imprese "non gasivore":

- **per il secondo e terzo trimestre 2022** qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al primo e secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, spetta un credito d'imposta calcolato in misura percentuale sulle spese sostenute per il trimestre di riferimento.

I presupposti legati all'uso del gas nell'attività propria di impresa e non "per usi termoelettrici" sono gli stessi che valgono per le imprese "gasivore".

Impresa "gasivora"		
2 ° TRIMESTRE 2022		
FASE 1 - VERIFICA DELL'INCREMENTO DEL COSTO		
	1° TRIM 2019	1° TRIM 2022
Costo medio del gas (dati pubblicati dal GME)	20,946	99,303
Variazione in valore assoluto (99,303-20,946)		78,357
Variazione in % $(99,303-20,946)/20,946*100$		374,086%
poiché l'incremento del costo è > del 30% spetta il credito d'imposta per il 2° trimestre 2022 che sarà calcolato come segue		
FASE 2 - CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA		
Spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022		20.000
% di determinazione del Credito d'imposta		25%
Credito d'imposta		5.000

Per le imprese "non gasivore" nulla cambia nel procedimento di calcolo per il terzo trimestre fatta eccezione per

- per i trimestri da prendere in considerazione per la verifica dell'aumento dei costi superiore al 30%, in particolare per definire il credito d'imposta eventualmente spettante per il terzo trimestre 2022, bisognerà confrontare il costo medio del secondo trimestre 2022 rispetto al secondo trimestre 2019.

La % da applicare ai costi sostenuti per definire il credito spettante rimane la stessa anche per il terzo trimestre, sarà pari quindi al 25% come per il secondo trimestre.

È evidente dai conteggi sopra esposti che la verifica dell'incremento del costo dell'energia elettrica è molto più complessa della verifica dell'incremento del costo del gas, in quanto per verificare l'incremento del costo del gas si prendono in considerazione i prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, uguali per tutti, mentre per l'energia elettrica sarà necessario analizzare voce per voce la bolletta.

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE "NON ENERGIVORE" E "NON GASIVORE"

L'individuazione dei dati corretti implica senza dubbio, una certa complessità. Per tale motivo il legislatore (prima nel D.L. n. 50/2022 e poi con riferimento al terzo trimestre nel D.L. n. 115/2022) ha disposto che le imprese "non energivore" e "non gasivore" possono evitare detti calcoli effettuando apposita richiesta al proprio gestore, laddove si siano avvalsi dello stesso gestore sia nel periodo di riferimento del credito (secondo e terzo trimestre 2022), sia nei trimestri presi a base della verifica dell'incremento dei costi.

Periodo credito d'imposta	Trimestri per incremento dei costi	
2° trimestre 2022	1° trimestre 2019	1° trimestre 2022
3° trimestre 2022	2° trimestre 2019	2° trimestre 2022

In tal caso il gestore, entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento (entro il 29 agosto 2022 per il secondo trimestre ed entro il 29 novembre 2022 per il terzo trimestre) è tenuto a procedere all'invio del prospetto dei dati necessari.

Resta inteso che a chi non abbia provveduto all'invio della richiesta dei dati al gestore per il secondo trimestre, rimangono due possibilità:

- procedere comunque con la richiesta al gestore (magari in attesa della modifica della tempistica da parte di A.R.E.R.A, vista l'estensione del credito d'imposta anche al terzo trimestre 2022);
- o procedere in autonomia con i calcoli.

ATTENZIONE

Non è obbligatorio per le imprese "non energivore" e "non gasivore" chiedere i conteggi al gestore. Tuttavia, vista la complicazione dei calcoli e la necessità di documentare al fisco la quantificazione dei crediti d'imposta, la prassi migliore è sicuramente quella di usufruire dei dati che gli stessi gestori possono fornire in quanto hanno valenza di "certificato".

L'A.R.E.R.A., dopo la pubblicazione del D.L. n. 50/2022, ha provveduto a definire le modalità di attuazione di questa semplificazione. Di seguito si riporta quanto previsto dalla delibera **373/2022/R/COM:**

- le comunicazioni tra venditori e imprese dovranno avvenire per il tramite di posta elettronica certificata o con altre modalità, con caratteristica di tracciabilità, individuate dal venditore;
- con riferimento al credito d'imposta secondo trimestre 2022 per le imprese "**non energivore**" la comunicazione del fornitore dovrà contenere i seguenti elementi:
 - prezzo medio della componente energetica per il primo trimestre 2019, prezzo medio per il primo trimestre 2022 e relativo confronto in percentuale;
 - il valore del credito di imposta spettante al cliente nel caso in cui il confronto di cui al precedente punto mostri un incremento superiore al 30%;
 - il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - l'elenco dei POD considerati nei conteggi (punti di prelievo presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che 2022). Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di prelievo di energia elettrica, i conteggi comunicati non saranno sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 25/E.
- con riferimento al credito d'imposta secondo trimestre 2022 per le imprese "**non gasivore**" la comunicazione del fornitore dovrà contenere i seguenti elementi:
 - l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale (media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero MI-GAS) tra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019 risulta superiore al 30%;
 - il valore del credito di imposta spettante;
 - il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
 - l'elenco dei PDR considerati nei conteggi (punti di riconsegna presenti in fornitura sia nel periodo 2019 che 2022). Qualora l'impresa abbia nella propria titolarità ulteriori punti di riconsegna di gas naturale, per la determinazione del credito di imposta potrà tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di prelievo.

- potranno essere previste verifiche ispettive presso i venditori per accertare il corretto adempimento di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del D.L. "Aiuti"; in caso di inottemperanze da parte dei fornitori potrà essere previsto l'avvio di procedimenti sanzionatori.

Vale la pena ricordare che **per effetto della conversione in legge del D.L. n. 115/2022 le comunicazioni dei fornitori non dovranno più contenere l'indicazione che i crediti d'imposta devono rispettare il criterio di cui all'articolo 2, comma 3-*ter*, del D.L. "Aiuti" (regime *de minimis*) in quanto questi crediti non rientrano più tra gli aiuti c.d. "de minimis".**

È ragionevole pensare che A.R.E.R.A. aggiornerà le tempistiche previste nella delibera 373/2022 sopra citata, lasciando invariato il contenuto della comunicazione anche se si ritiene che per il terzo trimestre possano considerarsi valide le stesse disposizioni previste per il secondo trimestre.

ATTENZIONE

Le imprese "energivore", "gasivore" o quelle che hanno cambiato fornitore, invece, devono determinare autonomamente l'eventuale credito spettante.

COME CHIEDERE I CONTEGGI AL VENDITORE

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA - *Fac simile* di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di energie elettrica.

DESTINATARIO: indirizzo pec del fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO:

Spett.le FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (specificare la denominazione)

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere, come da delibera di A.R.E.R.A. del 29 luglio 2022, ai sensi dell'art. 3, del DL n. 21/2022, la comunicazione riportante tutti i dati, necessari a documentare il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo e/o terzo trimestre 2022, previsti a Vostro carico.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, l'impresa

CREDITO D'IMPOSTA GAS NATURALE - *Fac simile* di mail via posta elettronica certificata da inviare al fornitore di gas naturale.

DESTINATARIO: indirizzo pec del fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO:

Spett.le FORNITORE DI GAS NATURALE (specificare la denominazione)

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere, come da delibera di A.R.E.R.A. del 29 luglio 2022, ai sensi dell'art. 4, del DL n. 21/2022, la comunicazione riportante tutti i dati, necessari a documentare il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo e/o terzo trimestre dell'anno 2022, previsti a Vostro carico.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, l'impresa

QUADRO DI SINTESI DELL'ENTITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI

Per le imprese "energivore" e "gasivore", prima, e poi anche per le imprese "non energivore" e "non gasivore" che, rispetto al 2019, hanno visto **umentare la spesa in bolletta** spetta, sotto forma di credito d'imposta, un contributo calcolato in percentuale sulle spese sostenute.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Quindi, ai fini fiscali:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibili ex art. 109, TUIR.

Si riporta nella seguente tabella la situazione ad oggi, frutto anche di continue modifiche:

Credito d'imposta energia elettrica	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre
Imprese "energivore"	20%	(20%) 25%*	25%
Imprese "non energivore"	-	(12%) -15%**	15%

Credito d'imposta gas naturale	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre
Imprese "gasivore"	10%	(15%) (20%) * 25%**	25%
Imprese "non gasivore"		(20%) 25%**	25%

NOTE

(*) Il Decreto Ucraina (DL n. 21/2022) ha incrementato la misura delle agevolazioni. Per le imprese "energivore" e "gasivore" i contributi straordinari già disposti dal decreto "Energia" (articoli 4 e 5 del DL n. 17/2022 per il secondo trimestre 2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15%) per il gas.

(**) Il Decreto Aiuti ha incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese "non energivore" aumentandola dal 12 al 15 per cento e per le imprese "gasivore" e "non gasivore", rideterminandola dal 20 al 25 per cento.


UTILIZZO IN F24 DEI PROPRI CREDITI

I crediti d'imposta sopra esaminati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 ed entro il 31 dicembre 2022.

Si rammenta che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle citate circolari, l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a 5.000 Euro annui, avendo natura "agevolativa", non richiede:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'apposizione del visto di conformità.

Va, altresì, evidenziato che i crediti d'imposta in esame:



L'Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo per l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dei vari crediti d'imposta.

Al fine dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta nel Mod. F24, vanno utilizzati i seguenti codici:

CODICI TRIBUTO (RM 13/2022, RM 18/2022 e RM 28/2022)	
6960	Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
6961	Credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
6962	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17
6963	Credito d'imposta a favore delle imprese "non energivore" (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
6964	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
6966	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Da approvare	Credito d'imposta per il terzo trimestre 2022

Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno a cui si riferisce il credito (2022). I crediti d'imposta in esame sono utilizzabili nel Mod. F24 entro il 31 dicembre 2022.

Con una specifica *faq* pubblicata sul proprio sito Internet, l'Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute (in base al criterio di competenza ex art. 109, TUIR) nel predetto trimestre e documentate mediante fattura.

Si riporta una *faq* dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di utilizzo del credito d'imposta ancor prima della chiusura del trimestre.

Domanda

Si chiede se, in caso di possesso di una fattura con consumi reali per il mese di aprile e maggio 2022 e con consumi stimati per il mese di giugno 2022, sia possibile calcolare il credito per i mesi di aprile e maggio e compensare il credito del mese restante in date successive oppure sia necessario attendere il dato dei consumi effettivi del trimestre.

Risposta

Come già precisato nella FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022 e nella circolare n. 13/E del 2022, l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta è consentito in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.2, alla nota n. 7, è, altresì, precisato che il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il credito d'imposta può essere calcolato e utilizzato in compensazione limitatamente ai mesi di aprile e maggio, se in possesso della relativa fattura, che attesti i consumi effettivi. Per il mese di giugno, invece, è necessario attendere il dato relativo ai consumi reali.

LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA: MODELLO E PROCEDURA

I crediti d'imposta in esame, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili entro tale data solo per intero. Analogamente a quanto previsto nell'ambito dei bonus edilizi sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

L'utilizzo parziale del credito d'imposta tramite il Mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata. Per ogni cessione tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, i soggetti interessati dagli obblighi di antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni «*non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e astensione*» di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007».

Le imprese che intendono cedere il proprio credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), D.P.R. n. 322/1998.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite Mod. F24) e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d'imposta, a ciascun credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Al fine dell'accettazione/rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla citata Piattaforma dopo 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione della cessione.

Va evidenziato che per effetto dell'applicabilità dei commi da 1 a 3 dell'art. 121-*bis*, D.L. n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio.

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro A (cessione del credito);
- quadro B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

FRONTESPIZIO



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

DATI DEL CEDENTE		
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE		
<small>(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)</small>		
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>

SOTTOSCRIZIONE	
Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro 'A' ai soggetti ivi elencati. Il cedente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).	
Data	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	<input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>	
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista		<input type="text"/>

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)		
Codice fiscale del soggetto incaricato	Data dell'impegno	Firma del soggetto incaricato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nella sezione dedicata alla “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” va indicato il **codice identificativo** (codice tributo) del credito ceduto e la relativa descrizione. Inoltre va indicato l’ammontare della spesa agevolata e del credito ceduto. Il campo “Anno di riferimento” non va compilato.

È facile capire che, così strutturato il modello, non può che essere comunicata in ogni cessione una sola tipologia di credito, una cessione per ogni codice tributo inserito. Sarà invece possibile inserire più cessionari.

credito d'imposta	Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito ceduto
Imprese “energivore” 1° trimestre 2022	7720	Ammontare spesa agevolata	importo di riferimento x 20%
Imprese “energivore” 2° trimestre 2022	7721		importo di riferimento x 25%
Imprese “gasivore” 1° trimestre 2022	7722		importo di riferimento x 10%
Imprese “gasivore” 2° trimestre 2022	7723		importo di riferimento x 25%
Imprese “non energivore” 2° trimestre 2022	7724		importo di riferimento x 15%
Imprese “non gasivore” 2° trimestre 2022	7725		importo di riferimento x 25%

Con riferimento al terzo trimestre, devono ancora essere istituiti i nuovi codici tributo.

QUADRO B

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

Codice fiscale del cedente

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA CEDUTO

(nel presente quadro è possibile selezionare un solo tipo di dichiarazione, barrando la relativa casella, coerentemente con il credito indicato nel Quadro A)

Il sottoscritto cedente/rappresentante del cedente, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al credito d’imposta indicato nel Quadro A,

Il soggetto beneficiario del credito ceduto (o il suo rappresentante /firmatario) è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista per la tipologia di credito, barrando la relativa casella e assumendosi la responsabilità per le false dichiarazioni di quanto riportato sotto ogni specifico credito.

- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 15 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7720)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 4 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7721)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 15.1 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7722)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 5 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7723)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 3 DL N. 21/2022 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA SECONDO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7724)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 4 DL N. 21/2022 ACQUISTO GAS NATURALE SECONDO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7725)
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 18 DL N. 21/2022 ACQUISTO GASOLIO E BENZINA PRIMO TRIMESTRE 2022 (codice credito 7726)

Per ogni credito d'imposta, ognuno individuato con un codice tributo differente sia per tipologia di credito che per periodo di riferimento, sono riportate specifiche attestazioni dei requisiti. A titolo di esempio si riportano le attestazioni da rilasciare per il CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" – PRIMO TRIMESTRE 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 15 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022
(codice credito 7720)

DICHIARA

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Sarà, quindi, necessario far prestare ai sottoscrittori particolare attenzione alle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti rilasciate.

UTILIZZO IN F24 DEI CREDITI CEDUTI

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite Mod. F24, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, **dal 7 luglio 2022 fino al 21 dicembre 2022**, dopo l'accettazione della cessione e in assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Termini di presentazione

La comunicazione deve essere inviata dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022.

Poiché i crediti sono cedibili **"solo per intero"**, l'utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima.

In particolare, ciascun credito, in relazione all'intero periodo di riferimento (primo, secondo o terzo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto "solo per intero" e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l'intero importo.

Non è possibile effettuare cessioni parziali. Infatti l'utilizzo del credito in compensazione tramite il Mod. F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione dello stesso credito e di converso la cessione del credito, se non annullata / rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite il Mod. F24.

Al fine del corretto utilizzo (diretto) delle agevolazioni in esame i cessionari devono:

1. utilizzare i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione, tramite Mod. F24, entro il 31 dicembre 2022 (con la risoluzione 12 luglio 2022, n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo che sono

- gli stessi che devono essere inseriti nel modello di cessione);
- accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, utilizzando la Piattaforma cessione crediti.

Codice tributo	Credito d'imposta
7720	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "energivore" (1 trim. 2022) - art. 15, DL n. 4/2022
7721	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "energivore" (2 trim. 2022) - art. 4, DL n. 17/2022
7722	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "gasivore" (1 trim. 2022) - art. 15.1 DL n. 4/2022
7723	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "gasivore" (2 trim. 2022) - art. 5, DL n. 17/2022
7724	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "non energivore" (2 trim. 2022) - art. 3, DL n. 21/2022
7725	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta imprese "non gasivore" (2 trim. 2022) - art. 4, DL n. 21/2022
7726	CESSIONE CREDITO - credito d'imposta acquisto carburanti attività agricola e pesca (1 trim. 2022) - art. 18, DL n. 21/2022

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito (in assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione) può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- banche / intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** a uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31 2022** (termine valido per le cessioni successive alla prima), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Le comunicazioni all'Agenzia delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai cedenti (secondo cedente) esclusivamente tramite la Piattaforma cessione crediti. Si ricorda che è solo il beneficiario del credito d'imposta (primo cedente) che deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.

La mancata accettazione della cessione va comunicata tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Ai fini della **tracciabilità delle cessioni** dei crediti d'imposta a ciascun credito viene attribuito un **codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni** delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

NATURA DEGLI AIUTI (IL REGIME "DE MINIMIS")

Con la conversione in legge del decreto "Semplificazioni" (D.L. n. 73/2022) viene abrogata la disposizione del decreto "Aiuti" (D.L. n. 50/2022), che **aveva introdotto tale vincolo per i bonus relativi al secondo trimestre 2022 per le imprese:**

- "non energivore"
- "gasivore"
- "non gasivore".

Il limite del "*de minimis*" metteva a rischio la possibilità per le imprese di beneficiare dei crediti d'imposta, in quanto in base a tale regime l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di 3 anni, i 200.000 Euro. Nel calcolo del tetto dei 200.000 Euro occorre tener conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

L'eliminazione del limite "de minimis" permette quindi alle imprese di fruire dei crediti d'imposta liberamente.

ATTENZIONE

I crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al secondo trimestre non sono più soggetti al regime "de minimis".

Con l'eliminazione del limite "de minimis" le imprese possono fruire dei crediti d'imposta liberamente. Si tratta nello specifico:

- del credito d'imposta a favore delle **imprese "non gasivore" secondo trimestre del 2022;**
- del credito d'imposta a favore delle **imprese "gasivore" secondo trimestre del 2022;**
- del credito d'imposta a favore delle **imprese "non energivore" secondo trimestre del 2022.**

Non sono mai stati sottoposti, a differenza dei precedenti, al regime "de minimis":

- il credito d'imposta a favore delle **imprese "energivore" primo trimestre del 2022;**
- il credito d'imposta a favore delle **imprese "energivore" secondo trimestre del 2022;**
- il credito d'imposta a favore delle **imprese "gasivore" primo trimestre del 2022.**

FAQ

Con riferimento ai predetti benefici l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per:

- fornire chiarimenti in merito all'applicazione e all'utilizzo delle predette agevolazioni:
 - Circolare 13.5.2022, n. 13/E
 - Circolare 16.6.2022, n. 20/E
 - Circolare 11.7.2022, n. 25/E
- approvare il modello utilizzabile per comunicare, in alternativa all'utilizzo in compensazione nel Mod. F24, la cessione a terzi dei predetti crediti d'imposta (Provvedimento 30 giugno 2022).

Ministero dell'Economia e delle finanze

ITA ENG DEU

Prenota appuntamento Accesso ai servizi Contatti e assistenza Trova l'ufficio

agenzia entrate

Seguici su: f t in y r

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA L'Agenzia I nostri uffici Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Normativa e prassi](#) / [Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) / [2022 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) / [Giugno 2022 - Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale](#) /

NORMATIVA E PRASSI

Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale

Provvedimenti del Direttore non soggetti a pubblicità legale

Circolari

Risoluzioni

Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica

Provvedimento del 30 giugno 2022

Oggetto: Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

[Provvedimento - pdf](#)

- [Istruzioni - pdf](#)
- [Modello - pdf](#)
- [Specifiche tecniche - pdf](#)

Va evidenziato che, posta la sostanziale analogia con le agevolazioni spettanti per il primo e secondo trimestre, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle suddette circolari sono da considerarsi applicabili anche con riferimento al terzo trimestre.

Sul punto, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- per l'individuazione delle spese sostenute, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR;
- il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle relative fatture di acquisto, pertanto, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non vanno presi in considerazione, poiché rilevano esclusivamente i consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento;
- sono escluse dal beneficio spese di trasporto, coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, spese di stoccaggio, distribuzione, ecc., in quanto rilevano soltanto le spese relative all'acquisto della componente elettrica / gas.

L'Amministrazione Finanziaria coglie anche l'occasione di affrontare nelle sue circolari l'estensibilità del beneficio anche alle imprese "neo costituite".

In particolare per le imprese "energivore" e "non energivore" il tema è esposto al paragrafo 1.1 della Circolare 13/E:

«con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2021), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- *valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh4;*
- *valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh».*

Con riferimento invece alle imprese "gasivore" e "non gasivore" non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, è nella circolare n. 20/E che si trova la conferma:

«poiché la condizione relativa all'aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), laddove tale requisito sussista, il credito d'imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore».

CONCLUSIONI

In un momento economico così delicato per le nostre imprese, il ricorso ai crediti d'imposta risulta fondamentale per recuperare parte di liquidità. Tuttavia potrebbe essere opportuno verificare anche la giusta applicazione delle accise e dell'IVA per assicurarsi di sfruttare tutte le agevolazioni (ordinarie) previste ma a volte sottovalutate. Imparare a leggere correttamente le bollette e i prospetti di sintesi consente di comprendere se il piano tariffario in corso sia o meno adatto alle esigenze aziendali e di cercare, presso lo stesso fornitore o presso un altro fornitore, soluzioni più adatte al profilo di consumo.

Ogni gestore pubblica il proprio glossario che rappresenta un ottimo strumento di supporto agli utenti nella lettura dei consumi.

L'incidenza sui redditi dei rimborsi per l'uso del mezzo proprio del dipendente

A cura della **Redazione**

Un recente interpello presentato all'Agenzia delle Entrate da parte di un ente pubblico ha richiamato l'attenzione sul corretto trattamento dei rimborsi spese a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio per gli spostamenti effettuati per conto del datore di lavoro.

LE RAGIONI CHE SPINGONO IL DATORE A INDENNIZZARE IL DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'istanza di interpello n. 405 del 2 agosto 2022 riguardante un quesito riferito all'utilizzo del mezzo proprio del dipendente per le trasferte effettuate per conto del datore di lavoro.

L'utilità ad autorizzare il dipendente si ha sia quando l'azienda è sprovvista di un parco macchine da adibire agli spostamenti del proprio personale, sia quando determina un miglior espletamento dell'attività lavorativa, in termini di tempo ed in termini di economicità, tenendo conto dei costi conseguenti all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché di eventuali ulteriori spese per vitto e alloggio, in caso di spostamenti in fasce orarie non coperte dal servizio pubblico.

Di conseguenza, sorge la necessità di quantificare l'entità dell'indennizzo da corrispondere al dipendente per la "messa a disposizione" del mezzo proprio in trasferta.

L'indennizzo deve tener conto del tipo di automezzo usato, della destinazione della trasferta al di fuori del comune dove è ubicata l'attività del datore di lavoro, di costi di carburante, assicurativi e di manutenzione sostenuti dal dipendente.

Infine, altro elemento essenziale necessario ad individuare l'entità congrua dell'indennizzo è il suo status di dipendente pubblico o privato.

LE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO FRA DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

Per quanto riguarda pubblico impiego, la regola generale in tema di indennizzo per l'utilizzo del mezzo proprio prevede che l'importo rimborsabile non può essere superiore al costo che si sarebbe sostenuto utilizzando i mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede stabilita, ad eccezione di alcune categorie di personale, quali ad esempio, forze armate, INPS, INAIL, Agenzie Fiscali, in forza della deroga disposta dal comma 213-*bis*, art. 1 della Legge (finanziaria) n. 266 del 23 dicembre 2005.

Nel settore privato, le modalità di remunerazione derivante da attività in trasferta da parte del dipendente sono lasciate alla libertà contrattuale fra le parti, fermo restando che fiscalmente l'entità dell'indennità riconosciuta al dipendente è disciplinata dall'art. 51 del TUIR.

IL PRINCIPIO DI “OMNICOMPRESIVITÀ” DEGLI EMOLUMENTI

Ai sensi dell’art. 51 suddetto, il comma 1 individua come reddito di lavoro dipendente «...tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», in ossequio al c.d. principio di “omnicomprensività”.

I commi successivi dello stesso articolo, in particolare il quinto, dispongono il trattamento delle indennità di trasferta erogate, spettanti al dipendente in regime di esenzione dalla tassazione ai fini IRPEF e relative Addizionali nell’ambito dell’attività lavorativa, distinguendole a seconda che l’attività avvenga nel territorio comunale o al di fuori di questo.

Le indennità corrisposte per attività prestata all’interno del territorio comunale sono sempre imponibili, mentre quelle prestate al di fuori dell’ambito comunale sono imponibili se superiori ad alcuni valori determinati adottando alcuni criteri di valutazione, in quanto finalizzati a non eludere l’imposizione diretta delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti, mediante l’utilizzo in busta paga di voci relative ad emolumenti non imponibili.

Nel caso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente, si rilevano criticità nel determinare l’importo che non deve concorrere alla formazione del reddito di quest’ultimo.

Infatti, il criterio per determinare la quota di indennità da non assoggettare a tassazione è rimandato all’utilizzo delle tabelle ACI, aventi periodicità semestrale, i cui valori variano in relazione al tipo di autovettura, ai chilometri percorsi ed ai costi indirettamente imputabili all’autoveicolo riconosciuti dall’ACI per le trasferte.

Si veda, per esempio, il seguente prospetto disponibile sul sito ACI riferito ad autovetture a benzina con max 17 cavalli Fiscali (CVF) o Diesel con 20 CVF:

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF											
prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza					
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE	
16.838,48	20.552,188	978,46	236,99	1.797,46	3.012,91	0,09400	0,19890	0,01647	0,06829	0,37766	
Costo complessivo di esercizio in Euro al km											
Percorrenza media annua		5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Costo di esercizio		0,98024	0,67895	0,57852	0,52831	0,49818	0,47809	0,46374	0,45298	0,44461	0,43792

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF

prezzo		costi non proporzionali alla percorrenza				costi proporzionali alla percorrenza				
prezzo listino	prezzo strada	quota interessi	tassa autom.	assicuraz. RCA	TOTALE	quota capitale	carbur.	pneum.	manut. ripar.	TOTALE
27.258,28	33.229,58	1.453,83	306,66	1.997,19	3.757,68	0,08686	0,14386	0,01876	0,07528	0,32476

Costo complessivo di esercizio in Euro al km

Percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,70053	0,57527	0,51264	0,45001	0,41870	0,39991	0,38739	0,37844	0,37173	0,36651	0,36233

E' utile sapere che:

- il costo del carburante è aggiornato settimanalmente, le altre voci (manutenzione, prezzi di listino, ecc...) una tantum;
- la fonte per i prezzi di benzina, gasolio e GPL è il Ministero della Transizione Ecologica;
- la fonte per i prezzi del metano è il portale metanoauto.com (solo dal 2008);
- i dati sono elaborati dall'Area Personale Statistica dell'ACI, alla quale si può fare riferimento per ulteriori informazioni richiestadatistatistici.aci.it
- [metodologia di calcolo utilizzata \[188Kb\]](#);
- [domande frequenti](#)

GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEI COSTI CHILOMETRICI

Calcolo dei costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo per attività lavorative.

Calcola

1 INSERIMENTO DATI

2 ESITO DEL CALCOLO

Costi chilometrici al 08-09-2022

Tutti i costi includono l'IVA



Autoveicolo

AUDI
A4 2.0 TDI QUATTRO - 150CV
Gasolio
Euro NCap 5
Euro 6

[Modifica i dati](#)

COSTI NON PROPORZIONALI IN €

Quota interessi	1.567,80
Tassa automobilistica	296,70
Premio ass. RCA	1.997,19
Totale	3.861,69

COSTI PROPORZIONALI IN €/KM

Quota capitale	0,1040
Carburante	0,0944
Pneumatici	0,0200
Manutenzione e riparazione	0,0771
Totale	0,2955

COSTI COMPLESSIVI PER LE PERCORRENZE ANNUE RICHIESTE

KM	€/KM	KM	€/KM
10.000	0,6817	20.000	0,4886
30.000	0,4243	40.000	0,3921
50.000	0,3728	60.000	0,3599
70.000	0,3507	80.000	0,3438
90.000	0,3384	100.000	0,3341

[Stampa](#)

Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore. Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

- Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall'utente.
- Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.
- Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Dai prospetti esposti possiamo notare la suddivisione in costi non proporzionali e costi proporzionali (alle distanze percorse) i cui indennizzi, così individuati, non devono essere assoggettati a tassazione in capo al dipendente. In particolare, l'uso di un'autovettura in base al modello (x) indicata, comporta costi non proporzionali (in relazione al valore dell'autovettura ed ai costi di "messa su strada" comprensivi di interessi passivi e RCA) e costi proporzionali (riferiti al tipo di vettura a cui viene determinato un costo rimborsabile in relazione ad €/km, nell'esempio 0.2955, su una percorrenza media annua di 30.000 km).

La somma dei costi proporzionali e dei costi non proporzionali determina il costo complessivo per chilometro, da moltiplicare per i chilometri percorsi per ottenere l'entità dell'indennità non imponibile.

Nel nostro esempio: calcolando una percorrenza di 30.000 km in un anno avremo:

30.000 x € 0,2955 =	€	8.865,00	(costi proporzionali)	+
	€	3.861,69	(costi non proporzionali)	=
	€	12.726,69	costi complessivi annui affrancabili	
30.000 x € 0,4243 =	€	12.729,00	valore affrancabile approssimativamente uguale	

L'indennità annua **non** assoggettabile a reddito imponibile ammonta ad € 12.729,00.

L'eventuale erogazione di un'indennità superiore è da imputarsi per la differenza a reddito imponibile di lavoro dipendente in base al comma 1 dell'art. 51 del TUIR.

Si precisa che un'eventuale eccedenza dell'indennità erogata rispetto al valore riconosciuto fiscalmente determina a carico del datore di lavoro l'obbligo dell'applicazione della ritenuta d'acconto sull'eccedenza erogata, ed in mancanza una eventuale violazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 in tema di ritenute d'acconto, in quanto qualificata reddito imponibile per il dipendente, come vedremo in seguito.

LA DEDUZIONE DEI COSTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Le indennità corrisposte ai dipendenti nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sulla base del triplice criterio analitico, forfettario e misto.

Nel caso di indennità corrisposte al dipendente a seguito dell'utilizzo del mezzo proprio per espletare l'attività lavorativa, anche per calcolare i costi deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa è necessario ricorrere alla tabella ACI per gli spostamenti al di fuori del comune ove è ubicata l'azienda.

In contabilità, l'impresa accende un conto di costo specifico "rimborsi spese dipendenti" che rileva i valori riconosciuti a titolo di indennità, generalmente mensili, da imputare all'esercizio e viene registrato contestualmente all'imputazione del costo riferito a salari e stipendi dei dipendenti, come segue:

descrizione conto	dare	avere
Retribuzione mese x dipendente pinco pallino	€ 2.000,00	
oneri previdenziali INPS	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RITENUTE		€ 400,00
Rimborso spese mese x dipendente pinco pallino	€ 300,00	
Debito v/s dipendente x pinco pallino mese x		€ 1.900,00

Qualora l'indennità corrisposta al dipendente fosse maggiore di quella riconosciuta utilizzando la tabella ACI, l'azienda in fase di erogazione della retribuzione è tenuta ad applicare la ritenuta oltre che su questa anche sul *surplus* di indennità corrisposta non riconosciuta a titolo di rimborso spese e facente parte a tutti gli effetti del reddito imponibile di lavoro dipendente come stabilito dall'art. 51, comma 1 del TUIR.

L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SULL'ECEDENZA IMPONIBILE

L'art 23 del D.P.R. n. 600 /73 dispone al comma 2 le modalità con cui operare la ritenuta: «.....a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b)

e c), **corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, riportate al periodo stesso...**».

Per l'omessa applicazione della ritenuta, il sostituto (l'imprenditore) è assoggettabile a sanzione, come disposto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 471/1997: «... Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto...», la quale è dovuta dal momento in cui il sostituto corrisponde l'emolumento qualificabile a titolo di reddito.

In caso di versamento in un momento successivo, della ritenuta non tempestivamente effettuata, la regolarizzazione può avvenire utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 472/1997.

LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA DEDUCIBILITÀ DELL'INDENNITÀ

Come detto in precedenza, l'impresa deduce il costo riferito alle indennità corrisposte nel rispetto della norma di cui all'art. 95, comma 3 del TUIR che dispone «...**Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel**».

Particolare attenzione merita la documentazione a supporto della deducibilità dei costi riferiti alla trasferta, tenendo conto che l'impresa deve essere in grado di ricostruire la trasferta affinché questa risulti inerente l'attività esercitata, in particolare l'autorizzazione del titolare, i chilometri percorsi, l'autoveicolo utilizzato ed eventuali schede carburante utilizzate.

Al fine di esplicitare quanto detto, si suppongano i valori esposti nel prospetto che segue:

INTESTATARIO AUTO	MARCA	MODELLO	SERIE	ACI tariffa/km	KM PERCORSI	RIMBORSO SPETTANTE	TARIFFA APPLICATA	RIMBORSO EROGATO	ECCEDENZIA IMPONIBILE
TIZIO	FIAT	ULISSE 2.0 MJT	120 CV	€ 0,62	4736	€ 2.937,74	€ 0,95	€ 4.499,20	€ 1.561,46
CAIO	FIAT	DOBLO 1.9 MJT	105 CV	€ 0,48	10579	€ 5.094,85	€ 0,95	€ 10.050,05	€ 4.955,20
SEMPRONIO	FIAT	PUNTO 1.3 MJT	75 CV	€ 0,38	17759	€ 6.801,70	€ 0,80	€ 14.207,20	€ 7.405,50
						€ 14.834,28		€ 28.756,45	€ 13.922,17

Dalla tabella si evince che un'impresa, dopo aver autorizzato i tre dipendenti ad utilizzare il mezzo proprio per recarsi presso le sedi di lavoro indicate dal datore, li ha indennizzati applicando una tariffa per chilometro maggiore (€ 0,95/km e 0,80/km) di quella riconosciuta congrua con valori dispensati dall'ACI.

Di conseguenza a fronte di un rimborso erogato per € 28.756,45, risultano riconosciuti fiscalmente a titolo di indennità solo € 14.834,28.

La differenza erogata a favore del dipendente viene imputata a reddito imponibile per quest'ultimo come da art. 51 del TUIR.

Ai fini di una corretta applicazione della norma fiscale, si rende necessario operare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento da parte dell'impresa erogante nell'apposito quadro dichiarativo per la differenza di € 13.922,17.

Due precisazioni si rendono necessarie a fronte dei chiarimenti forniti con documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- l'importo deducibile è sempre il minore fra il costo determinato in base alla distanza che intercorre dal luogo di partenza del domicilio del dipendente verso il luogo di destinazione in trasferta ed il costo determinato dalla distanza fra la sede dell'azienda e la destinazione stessa;

- ritornando al caso prospettato con la risoluzione n. 405/2022, il pubblico dipendente riceve un'indennità non imponibile pari al minore fra il costo da sostenere utilizzando i mezzi del servizio pubblico ed i costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio e il *surplus* rileva quale reddito imponibile.

In conclusione, sia l'azienda, sia l'ente pubblico procedono alla rilevazione dell'indennità e provvedono ad una variazione in aumento ai fini fiscali, sull'eccedenza risultante rispetto al minore dei costi sopra descritti.

La correzione degli errori contabili in bilancio dopo il decreto “Semplificazioni”

A cura della Redazione

Il D.L. n. 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) interviene, tra le varie disposizioni, sulla correzione dal punto di vista fiscale degli errori contabili in bilancio.

Estendendo la “derivazione rafforzata” anche a tale casistica, si prevede una rilevante semplificazione: i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili sono rilevanti fiscalmente nell'esercizio in cui si corregge l'errore, eliminando la necessità di dover presentare la dichiarazione integrativa.

Si esamina di seguito la normativa fiscale preesistente e come è stata ora modificata, sottolineando che nulla cambia dal punto di vista civilistico.

LA GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI IN BILANCIO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

Dal punto di vista civilistico-contabile il documento di riferimento è il principio contabile OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Secondo tale principio, l'errore contabile è l'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono aversi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento.

In particolare, volendo brevemente riassumere le casistiche, si deve distinguere **tre tipologie di errori**, da valutare in relazione alla dimensione e alla natura degli stessi, oltre che alle circostanze:

- errori rilevanti, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
- errori non rilevanti, che non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio;
- errori talmente gravi da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio.

Seguendo il dettato dell'OIC 29, la correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e allo stesso tempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

Si ha quindi che:

- in caso di errore individuato PRIMA della chiusura dell'esercizio a cui si riferisce:
 - si dovrà semplicemente annullare, correggere o integrare la scrittura contabile in questione;
- in caso di errore individuato DOPO della chiusura dell'esercizio a cui si riferisce:
 - si distingue a seconda che si tratti di un errore rilevante o non rilevante:

- a) *errore non rilevante*: si contabilizza la relativa correzione nel conto economico (come costo o come ricavo) dell'esercizio in cui è individuato in corrispondenza della voce a cui si riferisce;
- b) *errore rilevante*: si deve apportare la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui se ne viene a conoscenza, nella voce *utili portati a nuovo* oppure, se ritenuta più adeguata eventualmente in altra componente del patrimonio netto;
- inoltre, ai soli fini comparativi:
 - in caso di errore commesso nell'esercizio precedente, si devono rideterminare gli importi comparativi per tale esercizio precedente;
 - se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, si devono rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore.

COME ERA POSSIBILE GESTIRE FISCALMENTE GLI ERRORI CONTABILI IN BILANCIO PRIMA DEL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI"

Sino al decreto "Semplificazioni" di giugno, dal punto di vista fiscale, mancavano specifiche indicazioni per le imprese che applicano i principi contabili nazionali di come raccordare la contabilizzazione degli errori contabili con il concetto di "derivazione rafforzata", a differenza invece di quanto previsto per le imprese che adottano i principi internazionali IAS.

Si era quindi stabilito che la "derivazione rafforzata" (ossia il principio, introdotto nel nostro ordinamento fiscale dall'articolo 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, che prevede in ambito fiscale, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile in deroga alle disposizioni del d.P.R. 917/1986, il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio) non potesse comportare mai che la contemporanea rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili apportate civilisticamente, in quanto valori di conto economico fuori competenza temporale, e che quindi, per ottenere invece tale riconoscimento, fosse necessaria e imprescindibile una correzione anche sul piano fiscale.

Ciò che veniva richiesto in ambito fiscale essenzialmente si concretizzava attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e la gestione di variazioni in aumento/diminuzione nelle dichiarazioni delle annualità interessate.

Più nello specifico, prima delle modifiche introdotte dal decreto "Semplificazioni", in presenza ad esempio di errore non rilevante relativo all'anno N, individuato l'esercizio successivo, quindi nell'anno N+1:

- dal punto di vista contabile, la correzione, come detto, era ed è tuttora da contabilizzare nel conto economico dell'esercizio nel quale individuato in corrispondenza della voce a cui si riferisce, quindi N+1;
- dal punto di vista strettamente fiscale, si rendeva necessario operare in questo modo:
 - 1) nel modello dichiarativo relativo all'anno N+1 apportare una variazione fiscale per "sterilizzare" il componente di reddito relativo alla correzione dell'errore imputato a conto economico; tale variazione, andava effettuata nella dichiarazione dell'anno in cui è stato rilevato e corretto a conto economico l'errore;
 - 2) inoltre presentare una dichiarazione integrativa relativa all'anno N in cui era stato commesso l'errore, per poter materialmente correggere la dichiarazione dei redditi indicando gli importi corretti, nella quale effettuare una variazione opposta rispetto a quella dell'anno N+1.

Esempio

La società Alfa Srl registra, nel bilancio relativo al 2020, per errore un costo di esercizio inferiore rispetto a quello reale: contabilizza 1.000 Euro invece di 1.150 Euro.

La società individua l'errore nel corso del 2021 quando il bilancio 2020 è già stato redatto e depositato; tale minore costo non contabilizzato, pari a 150 Euro, in relazione alla dimensione e alla natura dello stesso, viene considerato dal redattore di bilancio come di importo non rilevante, pertanto viene contabilizzato a conto economico nel bilancio relativo al 2021.

Dal punto di vista fiscale, con la precedente normativa, la società avrebbe dovuto:

- presentare una dichiarazione integrativa relativa all'anno 2020 in cui indicare nel quadro RF una variazione in diminuzione per 150 Euro per poter dedurre portare il costo nell'anno di competenza;
- di contro, effettuare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 una simmetrica variazione in aumento pari al valore del ricavo, relativo al 2020, che è stato imputato a conto economico del bilancio 2021 in ossequio alla normativa civilistica, al fine di sterilizzare fiscalmente il costo in oggetto contabilizzato (pari sempre a 150 Euro); questa variazione si rendeva necessaria per evitare di dedurre due volte, nel 2020 e nel 2021, il medesimo costo.

Se il costo in questione fosse stato un **errore rilevante**, posto che a livello contabile è rilevato in sede di apertura del bilancio 2021, imputando il costo a riduzione del patrimonio netto (da questo punto di vista nulla cambia), dal punto di vista fiscale si rendeva necessario:

- presentare una dichiarazione integrativa relativa all'anno 2020 in cui indicare nel quadro RF una variazione in diminuzione pari all'errore rilevato per poter dedurre portare il costo nell'anno di competenza;
- mentre nessuna variazione andava effettuata nella dichiarazione dell'esercizio in cui è stato individuato l'errore (2021) in quanto imputato a riduzione del patrimonio netto e non a conto economico.

LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI"

L'articolo 8 del decreto "Semplificazioni" (D. L. 21 giugno 2022, n. 73) interviene a integrare l'articolo 83, comma 1 del TUIR, specificando che:

«I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione [...] non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

In questo modo si afferma che i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili sono ora **rilevanti fiscalmente nell'esercizio in cui si corregge l'errore**, in quanto il criterio di derivazione rafforzata è ora applicabile, in forza di questa apertura legislativa, anche con riferimento alle poste che si originano dalla contabilizzazione degli errori contabili.

Vengono quindi superate le indicazioni previste dall'Agenzia delle Entrate nella sua circolare n. 31/E/2013, e di conseguenza **non si rende più necessaria dal punto di vista fiscale, per attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili, la presentazione della dichiarazione integrativa e l'effettuazione di eventuali variazioni in aumento o diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi delle annualità interessate.**

La novità, che dovrebbe quindi applicarsi già dal periodo d'imposta in corso, prevede **un unico limite temporale**, ossia l'esclusione per i componenti negativi di reddito relativi ad esercizi per i quali sia già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998: tale dichiarazione deve essere trasmessa entro i termini previsti per la decadenza dell'attività di accertamento, quindi non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinariamente presentata.

La modifica non vale solo ai fini IRES ma interessa inoltre anche l'IRAP, in quanto con la modifica approvata in sede di conversione in legge (comma 1-bis dell'art. 8) viene prevista esplicitamente analoga la rilevanza ai fini IRAP dei valori contabilizzati a seguito del processo di correzione degli errori contabili (sempre con l'esplicita

non applicabilità per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa).

COME GESTIRE FISCALMENTE GLI ERRORI CONTABILI IN BILANCIO DOPO DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

In seguito alla modifica sopra evidenziata, in presenza di un errore non rilevante relativo all'anno N, individuato l'esercizio successivo, quindi nell'anno N+1:

dal punto di vista contabile:

- nulla cambia, la correzione è da contabilizzare nel conto economico dell'esercizio nel quale è individuato in corrispondenza della voce a cui si riferisce, quindi nell'esercizio N+1,
- dal punto di vista strettamente fiscale:
non si rende più necessario presentare la dichiarazione integrativa per l'anno N e apportare una variazione fiscale di segno opposto nel modello dichiarativo dell'anno N+1.

Lo stesso dicasi in caso di errore rilevante: anche in questo caso non si rende più necessario presentare la dichiarazione integrativa, ma considerato che la contabilizzazione dell'errore avviene con imputazione a patrimonio netto del bilancio di apertura dell'anno di individuazione, si dovrà solamente operare una variazione fiscale nel relativo modello dichiarativo.

Esempio

Ipotizziamo che la società Alfa, nel 2023, si accorga, a bilancio 2022 già depositato, di non aver contabilizzato per errore un costo, ritenuto non rilevante, di competenza dell'esercizio 2022.

A livello contabile il costo sarà imputato a conto economico relativo al bilancio 2023 (senza modifiche rispetto al passato).

La novità in oggetto, come detto, opera invece sul piano fiscale, in quanto tale componente negativo concorrerà alla formazione del reddito fiscale 2023 senza che sia necessario presentare la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2022 ed effettuare le variazioni in aumento e diminuzione prima necessarie nel modello Redditi del 2022 e del 2023.

Per completezza, si segnala che se si fosse trattato di un'omessa rilevazione di un costo rilevante, di competenza 2022 ma rilevato nel 2023 a bilancio 2022 già presentato, al solito, seguendo il dettato del Principio Contabile OIC n. 29, l'errore dovrà essere corretto nel bilancio relativo all'esercizio in cui è stato individuato, ossia il 2023, imputandolo a riduzione del patrimonio netto in sede di apertura del bilancio 2023.

A livello fiscale, per correggere l'errore sarà sufficiente indicare detto componente negativo di reddito nella dichiarazione relativa al bilancio nel quale è stata apportata la contabilizzazione dell'errore e, quindi, nel caso dell'esempio, nel modello Redditi relativo all'esercizio 2023, mediante una variazione in diminuzione (per poter far emergere e dedurre il costo in questione non transitato a conto economico), senza dover presentare alcuna dichiarazione integrativa relativamente all'anno 2022.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 23 Settembre 2022

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

roberto.valeri@logosnotizie.it